



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **35.** SITZUNG

23.5.1985

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Voto n. 23, presentato dai consiglieri regionali Tonelli, Micheli, Tomazzoni, a Beccara, Lorenzini, Cadonna, Anesi, Binelli, Tretter, Ziosi, Franceschini, Rella, Ballardini e Marzari, concernente una revisione della attuale normativa in materia di collocamento obbligatorio dei portatori di handicaps

pag. 2

Relazione della Commissione regionale di convalida

pag. 16

INHALTSANGABE

Begehrensantrag Nr. 23, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Tonelli, Micheli, Tomazzoni, a Beccara, Lorenzini, Cadonna, Anesi, Binelli, Tretter, Ziosi, Franceschini, Rella, Ballardini und Marzari, worin eine Änderung der derzeit gültigen Gesetzesbestimmungen für die Pflichteinstellung von Behinderten angeregt wird

Seite 2

Bericht der Wahlprüfungskommission des Regionalrates

Seite 16

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

PETERLINI (Südtiroler Volkspartei)	pag. 2-12-47-63
D'AMBROSIO (Partico Comunista Italiano)	" 4-38
TONELLI (Gruppo Misto)	" 4-8
KASERER (Südtiroler Volkspartei)	" 5
TONONI (Democrazia Cristiana)	" 11
MITOLO (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 11-39-58-64
FRANCESCHINI (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 14
ARDIZZONE EMERI (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 16-45
LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 30-53
PAHL (Südtiroler Volkspartei)	" 40-60
a BECCARA (Democrazia Cristiana)	" 51

Presidenza del Vicepresidente Achmüller.

(Ore 9.46)

PRESIDENTE: Namenausfruf. Appello nominale.

VALENTIN (segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Lettura del processo verbale della seduta 16 maggio 1985.

VALENTIN (segretario): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Niemand. Das Protokoll ist genehmigt.

Osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale s'intende approvato.

Es haben sich folgende Abgeordnete entschuldigt:

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Hosp, Klotz, Benedikter, Mayr, Binelli, Bolognini, Boesso, Ferretti, Barbiero De Chirico e del Presidente Sembenotti.

Mitteilungen:

Das Präsidium des Regionalrates hat am 17. Mai 1985 den Beschlußfassungsvorschlag Nr. 14 eingereicht: Erste Änderung des Regionalratshaushaltes für die Finanzgebarung 1985.

Am 20. Mai 1985 wurde von den Regionalratsabgeordneten Rella, D'Ambrosio, Ballardini, Ziosi, Barbiero und Marzari der Beschlußantrag Nr. 12 eingebracht. Mit diesem soll die Regionalregierung verpflichtet werden, einen schriftlichen Bericht vorzulegen über die Aussprache ihres Präsidenten mit verschiedenen ausländischen Politikern betreffend die großen Verkehrsverbindungen, soweit sie unsere Region brühren.

Comunicazioni:

L'Ufficio di Presidenza, in data 17 maggio 1985, ha presentato la proposta di delibera n. 14: prima nota di variazione al bilancio del

Consiglio regionale per l'esercizio 1985.

In data 20 maggio 1985 i consiglieri regionali Rella, D'Ambrosio, Ballardini, Ziosi, Barbiero e Marzari hanno presentato la Mozione n. 12, con la quale si chiede di impegnare la Giunta regionale di presentare relazione scritta in ordine ai contatti avuti con vari rappresentanti di altri paesi sul tema delle grandi viabilità e trasporti di interesse internazionale aventi riflesso sulla nostra regione.

Wir gehen nun mit der Behandlung der Tagesordnung weiter. Wir sind beim Punkt Nr.5 angelangt, Begehrensantrag Nr.23 eingebracht von dem Regionalratsabgeordneten Tonelli und anderen, worin eine Änderung der derzeit gültigen Gesetzesbestimmungen für die Pflichteinstellung von Behinderten angeregt wird.

Im Rahmen der bisherigen Diskussion haben folgende Abgeordnete gesprochen: Tonelli, Emeri, Fedel, Ferretti, Meraner, Montali, Klotz, Binelli und Kaserer ist als nächster eingetragen.

Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Peterlini, zur Tagesordnung.

Bitte!

Riprendiamo la trattazione dell'ordine del giorno. Siamo giunti al punto 5): "Voto n. 23, presentato dai consiglieri regionali Tonelli, Micheli, Tomazzoni, a Beccara, Lorenzini, Cadonna, Anesi, Binelli, Tretter, Ziosi, Franceschini, Rella, Ballardini e Marzari, concernente una revisione della attuale normativa in materia di collocamento obbligatorio dei portatori di handicaps".

Nell'ambito del dibattito finora svolto sono intervenuti i seguenti consiglieri: Tonelli, Emeri, Fedel, Ferretti, Meraner, Montali, Klotz, Binelli, mentre Kaserer è il prossimo consigliere iscritto.

Ha chiesto la parola il cons. Peterlini sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! Es ist nicht nur üblich, sondern fast schon Gesetzesbrauch, daß der Regionalrat bei der Behandlung der Tagesordnung die Aufgaben institutioneller Art vordringlich behandelt; beispielsweise die Ersetzung von Mitgliedern und dergleichen Fragen mehr.

Wir haben auf Punkt 25 der Tagesordnung den Bericht der

Wahlprüfungskommission des Regionalrates - der nun endlich vorliegt -, und der, meiner Meinung nach, eindeutig eine institutionelle Aufgabe des Regionalrates darstellt.

Zumal es so lange gedauert hat, bis dieser Bericht der Wahlprüfungskommission vorgelegt wurde und die volle Amtsausübung des Regionalrats, eigentlich formell zumindestens, mit der Bestätigung durch den Regionalrat selbst, seiner eigenen Wahl, erfolgt, scheint es mir notwendig und dringend zu sein den Punkt 25 der Tagesordnung "Bericht der Wahlprüfungskommission" vorzuziehen.

Im Sinne der Geschäftsordnung stelle ich den Antrag, den Punkt 25 zu behandeln und die entsprechende Prozedur zur Anwendung zu bringen.

(Grazie, signor Presidente! Non è soltanto una prassi solita, ma quasi un uso legislativo, che il Consiglio regionale tratti l'ordine del giorno dando la precedenza a punti che riguardano i propri compiti istituzionali; ad esempio, la sostituzione di componenti e problemi di altro genere.

Al punto 25) dell'ordine del giorno è indicata la relazione della Commissione di Convalida del Consiglio regionale - che finalmente è stata presentata - che, a mio avviso, rappresenta inequivocabilmente un compito istituzionale del Consiglio regionale.

Siccome questa relazione della Commissione di Convalida si è fatta attendere per lungo tempo e dato che l'esercizio funzionale del Consiglio regionale, almeno sotto il profilo formale, è strettamente connesso con la convalida dello stesso Consiglio regionale, vale a dire la convalida delle elezioni dei suoi singoli componenti, mi sembra necessario e urgente trattare il punto 25) dell'ordine del giorno e cioè: "Relazione della Commissione di Convalida".

In questo senso propongo di trattare subito il punto 25), seguendo la procedura prevista.)

PRESIDENTE: Ich stelle fest, daß wir mitten in der Behandlung eines Beschlusstrages sind, eines Tagesordnungspunktes.

Abgeordneter D'Ambrosio zur Tagesordnung, nehme ich an.

Devo constatare che stiamo trattando un Voto, vale a dire un punto dell'ordine del giorno.

Ha chiesto la parola il cons. D'Ambrosio, ritengo in merito all'ordine del giorno.

D'AMBROSIO: In linea di principio, io non avrei preoccupazioni, stando alla proposta del collega Peterlini.

Faccio notare questo elemento: siamo nel vivo di una discussione di un punto già affrontato. In secondo luogo, faccio notare che coinciderebbe anche con la circostanza che il problema non potrebbe, da una settimana all'altra, allontanare o avvicinare chissà quali soluzioni.

La relazione della Commissione di convalida è nota. L'adempimento, se non si fa oggi, lo si fa tra una settimana. Non credo che vi siano grossi problemi. Per cui posso capire le preoccupazioni del collega Peterlini, ma non credo che una settimana più o meno crei chissà quale problema.

PRESIDENTE: Ich möchte dem Einbringer des Beschlußantrages, Tonelli, fragen, ob er damit einverstanden ist, daß man jetzt die Behandlung kurz aussetzt, weil hier das Bedürfnis besteht.

Abgeordneter Tonelli.

Vorrei chiedere al firmatario della mozione, consigliere Tonelli, se concorda di sospendere brevemente la trattazione di tale documento, essendosi presentata la necessità...

Consigliere Tonelli.

TONELLI: Signor Presidente, non sono affatto d'accordo; però mi pare che, anche come Presidenza, lei dovrebbe far rispettare un minimo di regolarità dei nostri lavori. Finiamo questo punto all'ordine del giorno e poi qualsiasi consigliere può chiedere l'anticipazione di qualsiasi punto che è in discussione successivamente.

Io credo sia giusto terminare la discussione che abbiamo già iniziato sul voto n. 23, di cui io sono il primo firmatario.

PRESIDENTE: Also dann werden wir mit der Behandlung dieses Punktes jetzt weitergefahren.

Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Kaserer.

Continueremo con la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno.

Ha chiesto la parola il cons. Kaserer.

KASERER: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem vorliegenden Begehrensantrag Nr.23, sind wir - wie bereits angekündigt -, grundsätzlich einverstanden; es wäre vielleicht doch vom Kollegen Tonelli und anderen Unterzeichnern zu überlegen, ob sie nicht doch unserem Zusatzantrag zustimmen könnten.

Es geht, glaube ich, darum, daß wir versuchen, mit dem Zusatzantrag, eine Regelung zu finden die es uns ermöglicht, sei es in Südtirol, sei es in Trient, die Einstellung von Invaliden bzw. eben von Behinderten selbst in die Hand zu nehmen, damit sie nicht von Staatsämtern vorgenommen werde.

Ich glaube, daß jeder, der für Selbständigkeit der Provinzen eintritt eigentlich diesem Antrag zustimmen müßte.

Wir, in Südtirol, haben - und das ist bereits zum Teil angekündigt worden -, was die Behinderten betrifft bereits einiges getan, wir sind uns voll bewußt, daß dem Behinderten größere Chancen, auch auf dem Arbeitsplatz, eingeräumt werden müssen, weil er ja von vornherein benachteiligt ist und zwar müssen wir hier ganz klar unterscheiden zwischen Körperbehinderte und Geistigbehinderte.

Was die Geistigbehinderten betrifft wird es sicher wesentlich schwieriger sein eine Eingliederung zu erreichen, aber wir haben in Südtirol dafür verschiedene beschützende Werkstätten eingerichtet und weitere sollen noch eingerichtet werden, um auf diese Weise auch den Geistigbehinderten, die nicht in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden können, eine sinnvolle Tätigkeit zu vermitteln.

Zuerst allerdings ist Voraussetzung, daß sie auch eine entsprechende Ausbildung erhalten. Wir haben mit dem Behindertengesetz auch versucht den Unternehmern Anreize zu schaffen, Behinderte aufzunehmen und zwar in dem Sinne, daß wir ihnen Beiträge gewähren für die Anpassung des Arbeitsplatzes, denn nur auf diese Weise ist eben ein Anreiz geschaffen.

Weiters haben wir versucht die Mobilität der Behinderten zu verbessern, ihnen Beiträge zu gewähren für den Ankauf bzw. Umbau von Fahrzeugen, damit sie auf diese Weise nicht an das eigene Zimmer, oder an das eigene Haus gebunden sind und vor allem, die Möglichkeit haben auch selbständig zum Arbeitsplatz zu kommen.

Ich bin der Meinung, daß es viel besser ist, wenn diese Leute in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden, vielleicht sollte auch der Staat hier etwas umdenken und zwar in dem Sinne, daß jenen Betrieben, die Behinderte einstellen, zum Teil die Sozialabgaben erlassen, d.h. zum Teil befreit werden, denn dadurch würden wir sicher

eine wesentliche Voraussetzung schaffen, damit leichter Behinderte eingestellt werden.

Wir können feststellen, daß im Grunde genommen, gerade Behinderte, dort wo sie eingestellt worden sind und wo sie eine entsprechende Arbeit erhalten haben, sie dort eigentlich sehr fleißig arbeiten und sich voll und ganz ihrer Tätigkeit hingeben und auch, vielleicht sogar manchmal gegenüber manchem Gesunden, viel verlässlicher sind.

Mit der Bitte an die Einbringer dieses Begehrensantrag doch unseren Zusatz anzunehmen, möchte ich die Ausführungen schließen, nicht ohne vorher noch eine Bitte anzubringen, daß im zweiten Absatz wo es heißt: "Feststellend, daß der Grundsatz der Eingliederung der Behinderten in den Arbeitsprozeß ein unveräußerlicher Grundsatz jeder zivilisierten Gesellschaft ist..." das ist meines Erachtens gut, allerdings muß ich sagen, daß dann der Teil der nun folgt nicht in diesen Begehrensantrag paßt, auch weil er nicht gerechtfertigt ist, glaube ich, wo es heißt: "...und daß jede Maßnahme, die ihn verletzt, als ein Akt der Barbarei zu betrachten ist, mit dem ein unannehmbares Modell einer Gesellschaft gezeichnet wird, die stark autoritär ausgerichtet ist und die die humanen und sozialen Rechte verletzt".

Ich glaube der erste Teil drückt genau auch das aus und somit könnte man diesen zweiten Teil einfach weglassen.

Ich ersuche also nochmals um die Einsicht der Einbringer unseren Abänderungsantrag anzunehmen.

Wir würden dann gerne für diesen Begehrensantrag stimmen, ansonsten nicht.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Il presente Voto n. 23 può essere da noi in linea di massima accettato, come è già stato annunciato da chi mi ha preceduto. Prego comunque il collega Tonelli e gli altri firmatari di voler prendere in seria considerazione la possibilità di accettare il nostro emendamento aggiuntivo.

Da parte nostra questo è un tentativo di trovare una regolamentazione che ci permetta di operare sia in Alto Adige come a Trento nella assunzione di invalidi, ossia di handicappati, eludendo così l'intervento degli uffici dello Stato. Chiunque sia favorevole all'autonomia delle Province dovrebbe votare a favore di questa nostra proposta.

Come è già stato fatto presente, in Alto Adige abbiamo già legiferato a favore degli handicappati e siamo completamente consapevoli

che a queste persone devono essere offerte maggiori possibilità anche sul posto del lavoro, essendo già a priori svantaggiate, pur dovendo fare una chiara distinzione tra handicappati fisici e psichici.

Per quanto riguarda le persone meno psichicamente menomate, sarà assai difficile inserirle nel processo lavorativo; ma, a tal proposito, in Alto Adige abbiamo istituito diverse officine protette ed altre saranno ancora istituite per offrire a queste persone psichicamente ammalate una certa attività, dato che non possono essere inserite nel processo lavorativo vero e proprio.

Naturalmente, come prima premessa, a questi handicappati deve essere offerta una possibilità di avviamento al lavoro. Con la legge sugli handicappati abbiamo anche cercato di rendere appetibili per gli imprenditori le assunzioni di persone handicappate nel senso che gli offriamo contributi per adeguare i rispettivi posti di lavoro, in quanto solo in questa maniera si riesce a creare un incentivo.

Abbiamo, inoltre, cercato di migliorare la mobilità degli handicappati, di concedere loro dei contributi per l'acquisto o l'adattamento di mezzi di trasporto, cercando così di svincolarli dalla propria stanza, dalla propria casa e soprattutto per metterli nelle condizioni di potersi recare al lavoro autonomamente.

Sono dell'opinione che la miglior cosa da farsi sia sempre quella di inserirli nel processo lavorativo e, a tal proposito, lo stesso Stato dovrebbe cambiare un po' la propria mentalità, nel senso di esonerare quelle aziende che assumono delle persone handicappate da una parte degli obblighi sociali, la qual cosa permetterebbe forse l'assunzione facilitata di queste persone così sfortunate.

Possiamo constatare che, alla fin fine, gli handicappati, una volta assunti, hanno dimostrato un attaccamento al lavoro, sono dediti al 100% alla propria attività e spesso risultano più precisi di altri lavoratori, diciamo sani.

Pregando i presentatori di voler accettare il nostro emendamento aggiuntivo, vorrei concludere con la preghiera di voler modificare una parte del secondo capoverso dove si legge: "Constatato che il principio dell'inserimento degli handicappati nel processo lavorativo è un principio irrinunciabile di ogni società civile..." Questa dizione mi appare accettabile, tuttavia la parte seguente del Voto non mi sembra giustificata, dove appunto si legge: "... e che ogni misura lesiva deve essere considerata un atto di barbarie, che caratterizza un modello inaccettabile di una società, che dimostra tendenze autoritarie e che lede i diritti umani e sociali".

Ritengo che la prima parte esprima anche quanto contenuto nella seconda e pertanto propongo di depennare la parte testé letta.

Prego nuovamente i presentatori di voler prendere in considerazione il nostro emendamento.

In tal caso siamo disponibili ad approvare tale voto; diversamenté dovremmo rinunciare al nostro voto favorevole.)

PRESIDENTE: Ich rufe auch in Erinnerung, daß der von Peterlini, glaube ich, als Erstunterzeichner eingebrachte Änderungsantrag vom Einbringer nicht akzeptiert worden ist.

Richiamo l'attenzione sul fatto che l'emendamento presentato a firma di Peterlini ed altri non è stato accettato dal proponente.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Franceschini. Im Rahmen der Diskussion? Ich möchte Ihnen mitteilen, daß für Ihre Fraktion bereits die Abgeordnete Emeri gesprochen hat.

Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand! Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, dann ist die Diskussion abgeschlossen und wir geben das Wort dem Abgeordneten Tonelli zur Replik.

Chi chiede la parola? Consigliere Franceschini. Nell'ambito della discussione? Desidero farle presente che per il suo gruppo consiliare è già intervenuta la consigliere Emeri.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Se nessuno intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione e concedo la parola al cons. Tonelli per la replica.

TONELLI: Prima di replicare, io avrei bisogno di trenta secondi di interruzione, per consultarmi anche con gli altri firmatari del voto, soprattutto rispetto a quest'ulteriore richiesta che ha fatto il cons. Kaserer di togliere tre righe della premessa.

Quindi, per essere corretto nella risposta a tutti i consiglieri, devo consultarmi con coloro che hanno firmato il voto. Ma ho bisogno solo di 30 secondi o di un minuto, non di più.

PRESIDENTE: 30 Sekunden sind vorhanden.

Trenta secondi sono disponibili.

TONELLI: Anche cinque minuti.

PRESIDENTE: Die Sitzung ist für 5 Minuten unterbrochen.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(Ore 10.10)

(Ore 10.17)

PRESIDENTE: Die Sitzung wird fortgesetzt.

La seduta riprende.

Abgeordneter Tonelli hat das Wort.

La parola al cons. Tonelli, per la replica.

TONELLI: Volevo esprimere soddisfazione per il dibattito che c'è stato, almeno per la stragrande maggioranza degli interventi e anche per questa ulteriore novità che il cons. Frasnelli ci ha portato durante l'interruzione.

Il nostro voto non rifiuta nel modo più assoluto di entrare nel merito, in un altro momento, all'interno del dibattito in Consiglio regionale o nel dibattito dei due Consigli provinciali, delle questioni che riguardano la competenza delle due Province in materia di collocamento e in particolare anche di collocamento obbligatorio. Anzi, noi siamo favorevoli ad aprire una discussione attorno a queste questioni, che ci sembra urgente affrontare anche alla luce della riforma, a livello nazionale, del collocamento e della discussione intorno alla legge 665, che sta avvenendo nelle Commissioni parlamentari.

Così come, dall'altra parte, noi siamo assolutamente consapevoli della necessità di tenere separato questo discorso, che noi chiediamo attraverso il voto, cioè il problema della sollecitazione della riforma nazionale del collocamento obbligatorio, da quelle che sono le competenze autonomistiche delle due Province, che già si sono mosse localmente, autonomamente, e giustamente, rispetto al collocamento obbligatorio. Mi riferisco sia alla legislazione della Provincia di Bolzano che alla legislazione della Provincia di Trento, che già da sei-sette anni - Bolzano anche recentemente - ha messo in atto dei provvedimenti, anche attraverso delle sovvenzioni ad hoc, per l'inserimento lavorativo degli handicappati.

Bisogna dire che questa esperienza ha bisogno, con molta probabilità, di maggiore sollecitazione e maggiore convinzione da parte degli enti locali, però, almeno da quanto risulta a noi, la Provincia di Trento è uno degli esperimenti pilota a livello nazionale rispetto a queste questioni.

Quindi noi non vogliamo, in questo momento, entrare nel

merito di questo elemento, cioè della nostra capacità autonoma di intervenire rispetto a queste cose, che va benissimo, e, ripeto, siamo disponibilissimi ad entrare nel merito quando ci verrà sottoposto un voto o una mozione, un ordine del giorno su queste tematiche.

La nostra attenzione voleva semplicemente essere concentrata su questo aspetto, perché ci sembra assolutamente importante che ci sia una risposta di garanzie giuridiche, legislative, a questo problema nella riforma nazionale, che ormai è un problema che ha trovato amplissimo consenso, anche perché, altrimenti, la capacità autonoma delle Province non si può che limitare alla costruzione dei laboratori protetti, su cui c'è da discutere rispetto a questo.

E' sicuramente vero che il laboratorio protetto è un vantaggio, rispetto all'isolamento e rispetto alla segregazione in casa, come spesso succede, o nell'istituto, dell'handicappato, soprattutto psichico, ma è anche vero che la riforma del collocamento obbligatorio, e quindi il collocamento mirato dell'handicappato, può fare un ulteriore salto, rispetto anche a questo secondo elemento, che sicuramente è migliore della segregazione in casa, ma che diventa, anche questo, un elemento di separatezza, di segregazione, che è appunto il laboratorio protetto, dove ci sono dei funzionari, dei tecnici, che seguono un gruppo di handicappati. Quindi anche questo diventa un elemento di separazione dalla realtà, anche se positivo, rispetto alla segregazione e all'isolamento individuale all'interno della famiglia.

Il collocamento obbligatorio garantirebbe invece questi percorsi mirati, che sono l'inserimento, a tutti gli effetti, del cittadino handicappato, psichico o fisico, all'interno della società, attraverso il discorso del lavoro. Solo questo. Esprimo soddisfazione per il tipo di dibattito che c'è stato e per il voto che, mi pare, fra poco verrà dato da tutti i gruppi, se ho capito bene e se effettivamente Frasnelli rappresentava tutto il gruppo del S.V.P.

PRESIDENTE: Danke. Möchte noch jemand eine Stimmabgabeerklärung machen?
Die Zeit für die Stimmabgabeerklärung beträgt laut Geschäftsordnung 5 Minuten. Gemeldet haben sich die Abgeordneten Tononi, Mitolo und Peterlini.

Abgeordneter Tononi.

Grazie. Qualcuno desidera intervenire per la dichiarazione di voto? Il Regolamento interno prevede cinque minuti per dichiarazione di voto.

Sono iscritti i consiglieri Tononi, Mitolo e Peterlini.
Prego, consigliere Tononi.

TONONI: A nome della D.C. non posso che esprimere anch'io compiacimento per questo accordo, che mi pare, penso di non sbagliare, unanime su questo voto, che fra poco il Consiglio regionale esprimerà.

Credo che, al di là della soddisfazione per l'abrogazione dell'art. 9 della legge 638 del 1983, il ricordare al Parlamento da parte del Consiglio regionale la necessità di far presto ad esaminare i numerosi disegni di legge depositati presso il Parlamento stesso, in favore degli handicappati e del loro avviamento al lavoro, sia un voto estremamente importante.

Questo è un segno di civiltà e di sincera comprensione delle difficoltà in cui si trovano questi nostri concittadini, che, non per colpa loro, sono in maggiore difficoltà rispetto a tutti gli altri.

Siamo anche d'accordo che, in un secondo momento, venga portato in questo Consiglio l'altro voto, circa il desiderato passaggio alle Province autonome di Bolzano e di Trento delle competenze per la gestione degli uffici di collocamento.

Noi ci auguriamo che anche questo passi da questo Consiglio regionale.

Esprimiamo quindi voto favorevole all'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE: Abgeordneter Mitolo.
Cons. Mitolo.

MITOLO: Per associarmi naturalmente al voto, richiamando quanto la mia parte politica ha già sostenuto nelle sedi provinciali, in particolare nella sede del Consiglio provinciale di Bolzano, ma soprattutto anche in campo nazionale.

La legge che è citata in questo voto è uno dei tanti esempi di disfunzione, di disorganizzazione e soprattutto di confusione che determinate forze politiche e il Parlamento nazionale purtroppo dimostrano quando si tratta di approvare e di affrontare problemi come quelli che toccano da vicino certe persone infelici e non certamente responsabili del proprio stato.

Io non mi voglio dilungare, perché dovrei pronunciare un discorso piuttosto pesante in materia, ma mi limito a dire che il MSI-DN su questo piano non ritiene che si debbano limitare, nel modo più assoluto, la protezione, l'aiuto e l'assistenza in tutti i campi a persone portatrici di handicaps.

Quindi siamo ben lieti di dare il nostro voto di assenso, anche con l'emendamento presentato dai colleghi del S.V.P.

PRESIDENTE: Abgeordneter Peterlini.
Cons. Peterlini.

PETERLINI: Bei der Behandlung dieses Begehrensantrages habe ich im Namen der Südtiroler Volkspartei den Wunsch zum Ausdruck gebracht, einem von uns eingereichten Abänderungsantrag Rechnung zu tragen.

Mit dem Abänderungs- und Ergänzungsantrag wollte die Südtiroler Volkspartei einerseits ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen, zum Anliegen der im Begehrensantrag zum Ausdruck gebracht wird, zugunsten der Behinderten, gleichzeitig aber einbauen, daß wir es als beste und sinnvollste Lösung erachten, wenn der Staat die Zuständigkeit für die Arbeitsvermittlung den autonomen Provinzen überträgt und damit auch die Garantie bietet, daß die Arbeitsvermittlung selbst neuen modernen Erfordernissen gerecht wird, auf lokaler Ebene wesentlich besser und effizienter den Erfordernissen Rechnung tragen kann, die beiden Seiten des Arbeitsmarktes, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende auf der einen Seite und Arbeitsanbieter, also Arbeitgeber, auf der anderen Seite besser aufeinander abstimmen kann und das längst überholte System durch ein neues effizientes auch mit EDV ausgebautes Arbeitsvermittlungswesen ersetzt.

Das war unser Wunsch und unser Wille und den haben wir den Einbringern des Begehrensantrages vorgelegt.

Nun haben wir leider zur Kenntnis nehmen müssen, daß die Einbringer zwar grundsätzlich einverstanden sind zu einem späteren Zeitpunkt unserer Erfordernis nachzukommen, aber nicht bereit sind jetzt in diesem Begehrensantrag diesen Bereich mitaufzunehmen.

Ich sage dies mit einem gewissen Bedauern, weil doch die Einheitlichkeit des Begehrensantrages darunter leidet; ein Begehrensantrag nur mit einem Anliegen nach Rom geschickt wird, obwohl wir gemeinsam festgestellt haben, daß die Anliegen eigentlich zwei sind, einerseits die bessere Eingliederung der Behinderten und zum zweiten auch die Übertragung der Zuständigkeit.

Wir haben deshalb angekündigt heute noch einen eigenen Begehrensantrag vorzulegen, um über den abstimmen zu lassen. Aus prozedurellen Fragen, nachdem unser Antrag also jetzt mitten in die Diskussion eines bereits zur Behandlung stehenden Antrages einschneidet, können wir das jetzt momentan nicht vorlegen.

Deshalb komme ich zu folgendem Schluß. Die Südtiroler Volkspartei wird trotzdem diesem Begehrensantrag ihre Zustimmung geben, damit unterstreichen, daß für sie das Problem der Behinderten ein wichtiges soziales Problem erstellt, das baldigst einer Lösung zugeführt werden soll und darf gleichzeitig im Namen der SVP ankündigen, daß wir einen Begehrensantrag bereits ausgearbeitet haben, der den weiteren Erfordernissen Rechnung trägt, der die gesamte Neuregelung und Übertragung der Zuständigkeit an die autonomen Provinzen vorsieht und den werden wir demnächst - heute noch - einreichen.

(Nella trattazione di questo Voto avevo espresso la preghiera, a nome dell'S.V.P., di voler tener conto del nostro emendamento proposto.

Con questo emendamento integrativo, l'S.V.P. desiderava esprimere, da una parte, il proprio consenso al contenuto del Voto a favore degli handicappati, ma, nel contempo, voleva inserire quanto gli sembrava essere la soluzione migliore e più ragionevole, cioè un invito allo Stato di trasferire la competenza per il collocamento al lavoro alle Province autonome, la qual cosa offre anche la garanzia che il collocamento al lavoro venga adeguato alle nuove e moderne esigenze a livello locale, avvicinando meglio le posizioni dei due partners del mercato del lavoro, vale a dire il datore di lavoro ed il lavoratore, potendo così sostituire il sistema già da molto tempo superato con un nuovo sistema più efficiente, ricorrendo anche alla elaborazione dei dati per mezzo di computers.

Questo era il nostro desiderio e la nostra volontà che abbiamo proposto ai presentatori del Voto.

Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto della disponibilità, in linea di principio, da parte dei presentatori, di prendere in considerazione questa nostra esigenza in un secondo momento, ma non si sono dichiarati disponibili ad assumere questa nostra proposta nel presente documento.

Volevo fare questa constatazione non senza disappunto, poiché la unitarietà del voto risulta in certo qual modo pregiudicata; si invia infatti un Voto in sede romana con un unico desiderio, pur

avendo noi stessi constatato che i desideri sarebbero di per sè due: da una parte, il migliore inserimento degli handicappati e, dall'altra, il trasferimento delle necessarie competenze.

Avevamo anche annunciato che avremmo presentato oggi stesso un nostro Voto chiedendone l'immediata trattazione. Per motivi procedurali, tutto questo non è al momento possibile, perché una nostra proposta autonoma verrebbe ad incidere nella proposta ora in discussione.

Concludo. L'S.V.P. voterà, ciononostante, a favore di questo voto per sottolineare che il problema degli handicappati rappresenta per noi un problema di essenziale importanza sociale, che deve essere avviato al più presto a soluzione, ma nel contempo devo annunciare, a nome dell'S.V.P., che è già stato elaborato un altro voto, tendente ad ottenere il trasferimento delle competenze alle Province autonome, onde poter tener conto delle esigenze locali nell'ambito di una nuova regolamentazione globale, Voto che sarà da noi presentato quanto prima, vale a dire oggi stesso.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Franceschini.
Cons. Franceschini.

FRANCESCHINI: Su questo voto noi esprimiamo parere favorevole come gruppo.

L'unico augurio è che questo voto abbia un sèguito, perché sappiamo che fine fanno generalmente questi voti: vengono spediti in sede nazionale, poi non si sa più che fine fanno.

Perciò pregherei anche la Presidenza di seguire in modo particolare questo voto, affinché non sia soltanto un pezzo di carta, con tante belle intenzioni, ma con nulla di concreto.

E' giusto e legittimo quanto è espresso nel voto e soprattutto nell'intenzione dei proponenti e di tutti i consiglieri, per la salvaguardia appunto di questi nostri cittadini, di questi nostri consimili.

Nel Trentino questo problema è stato evidenziato e portato alla ribalta in questi mesi soprattutto da un handicappato, un signore che si chiama Natale Marzari, che da mesi e mesi sta lottando per ottenere l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto l'abbattimento di una certa mentalità contro gli handicappati. Io invito veramente i consiglieri, se ne hanno l'opportunità, di andare alla stazione ferroviaria, dove da parecchie settimane questo handicappato,

Natale Marzari, insieme a tanti altri handicappati, sta facendo uno sciopero della fame contro un atteggiamento arrogante delle ferrovie, che non vogliono concedere un minimo di agibilità nei locali ferroviari, quali uno scivolo o uno scalino più alzato.

Li invito ad andare con la loro presenza fisica o facendo la firma a questo atto di solidarietà nei confronti di questa lotta.

Ci sono già state, mi sembra, più di 5.000 firme raccolte a favore di questo handicappato e degli handicappati in genere; recentemente mi sembra ci sia stato anche l'Arcivescovo di Trento ad esprimere solidarietà. C'era stato anche in precedenza, quando questo handicappato era con la tenda davanti agli uffici comunali. Questo handicappato, insieme agli altri, è riuscito a far mettere parecchi scivoli nella città di Trento.

Speriamo che anche questo voto possa servire a qualche cosa. E' un piccolo contributo da parte nostra, affinché, soprattutto in noi stessi, si abbattano determinate barriere, non solo di carattere architettonico, quando legiferiamo in determinate maniere, ma soprattutto di carattere mentale.

PRESIDENTE: Danke. Sind noch weiter Erklärungen zur Stimmabgabe? Dies ist nicht der Fall; dann kommen wir zur Abstimmung.

Wer mit diesem Begehrensantrag einverstanden ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Der Begehrensantrag wird einstimmig genehmigt.

Es ist vorhin seitens des Abgeordneten Peterlini der Vorschlag gemacht worden den Punkt 25 auf der Tagesordnung: "Bericht der Wahlprüfungskommission" vorzuziehen.

Auch ich bin der Auffassung, daß es sich hier um eine institutionelle Aufgabe des Regionalrates handelt und nachdem ohnehin seit der Wahl schon eine ziemlich lange Zeit vergangen ist, bin ich auch der Meinung, daß es gut wäre, wenn man diesen Bericht jetzt, also so bald wie möglich, behandeln könnte.

Es haben jetzt zwei Abgeordnete die Möglichkeit dafür zu sprechen und zwei dagegen, wenn das gewünscht wird.

Wer möchte das Wort ergreifen? Wenn niemand, dann bringe ich den Antrag zur Abstimmung auf Vorziehung des Tagesordnungspunktes.

Wer damit einverstanden ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltungen?

Mit 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ist dieser Antrag genehmigt.

Ich bitte den Präsidenten, Frau Dr. Emeri, um den Bericht.

Grazie. Vi sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

Pongo in votazione il Voto.

Il Consiglio approva il Voto.

Il consigliere Peterlini ha proposto di anticipare il punto 25) dell'ordine del giorno: "Relazione della Commissione di Convalida".

Anch'io sono dell'opinione che, nel caso specifico, trattasi di un compito istituzionale del Consiglio regionale e, siccome dal momento della elezione è trascorso un tempo piuttosto considerevole, ritengo sia bene trattare questa relazione al più presto possibile.

Qualora il Consiglio lo desideri possono prendere la parola due consiglieri pro e due contro.

Chi vuole intervenire? Nessuno. Se nessuno intende intervenire, pongo in votazione la proposta di anticipazione del punto all'ordine del giorno.

Con due voti contrari e due astensioni il Consiglio approva la proposta.

Prego il Presidente, la consigliere dott.ssa Emeri, di voler relazionare.

EMERI: La Commissione regionale di Convalida, nominata dal Consiglio regionale in data 19 gennaio 1984 è composta dai Consiglieri: Ardizzone Emeri Andreina (Presidente), Andreolli Tarcisio (Vicepresidente), Meraner Gerold (Segretario), Agrimi Giuseppe, Binelli Eugenio, Cadonna Nicolò, D'Ambrosio Gaetano, Fedel Domenico, Marzari Aldo, Mitolo Pietro, Pahl Franz, Tomazzoni Giancarlo e Tonelli Paolo.

Ha iniziato i propri lavori in data 19 gennaio 1984 procedendo alla nomina della Presidenza, e prendendo quindi in esame la documentazione relativa alla posizione dei singoli Consiglieri regionali per quanto attiene la eleggibilità e la compatibilità degli stessi.

Avverso il risultato delle elezioni regionali sono stati prodotti i seguenti reclami e proteste:

- 1) da parte dei signori Piechele Enrico, Nicolodi Renzo e Fondriest Adriano, i quali contestano la collocazione di Renzo Gubert al primo posto dei non eletti nella lista D.C., in quanto al candidato Livio Negherbon nella sezione elettorale di Brez per un errore di trascrizione non sarebbero stati attribuiti 86 voti di preferenza;
- 2) da parte del signor Renzo Gubert che segnala un errore di trascrizione a suo danno nella sezione n. 7 di Ala;
- 3) da parte del signor Franco Camin che, a scopo di documentazione,

espone alcuni fatti che sarebbero accaduti in danno del P.P.T.T.-U.E. del Gruppo Pruner.

Hanno richiesto un parere circa la propria posizione:

- 1) il consigliere Pahl, in quanto dipendente statale che dovrebbe svolgere durante l'anno scolastico 1984/85 il prescritto anno di prova per essere inserito in ruolo;
- 2) il consigliere Anesi, in quanto consigliere comunale di Canazei e dirigente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Canazei;
- 3) il consigliere Ardizzone Emeri, in quanto Presidente dell'Associazione Italiana Educazione Demografica e membro del direttivo del Centro Casa di Bolzano.

La Commissione ha provveduto subito ad esaminare le posizioni dei singoli eletti, decidendo di proporre la convalida di quei consiglieri che, sulla base della documentazione agli atti, non presentavano situazioni di dubbio in merito alla eleggibilità o compatibilità.

Il lavoro si è perciò incentrato sui casi, per i quali pendevano ricorsi o si evidenziavano taluni aspetti, che necessitavano di approfondito esame in dipendenza delle prescrizioni di legge.

Si è quindi proceduto all'esame della posizione dei sopra richiamati consiglieri, per i quali la Commissione, dopo ampia valutazione delle norme di legge vigenti, raccolti tutti gli elementi e informazioni ritenuti necessari, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione, essendo state rimosse, ove necessario, le cause ritenute motivo di incompatibilità.

Un esame più approfondito hanno richiesto i casi dei seguenti consiglieri:

Il consigliere Bruno Hosp ricopre la carica di vicecomandante dello Schützenbund. La Commissione ha ritenuto che lo Schützenbund rientri fra le associazioni di cui al punto b) del 4° comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, ricevendo tale associazione contributi in modo ordinario dalla Provincia di Bolzano. Ha ritenuto peraltro che istituzionalmente e cioè sulla base dello statuto dell'associazione, essa debba considerarsi associazione culturale. In considerazione di ciò la Commissione ha deliberato, con due astensioni, di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del consigliere Hosp.

Il consigliere Oberhauser è membro del consiglio di amministrazione della S.p.A. SADOBRE di Vipiteno.

Accertato però che lo stesso ricopre tale carica per

incarico della Provincia di Bolzano, la Commissione ha ritenuto che tale caso rientri fra le eccezioni previste dall'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7.

La Commissione si è occupata del caso del consigliere Pruner, per quanto attiene alla sua eleggibilità, sia sotto il profilo del punto a) che del punto b) del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale citata.

Il punto a) sancisce l'ineleggibilità di coloro che "non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano".

Il consigliere Pruner, nella sua qualità di capogruppo del P.P.T.T.-U.E., non avrebbe reso il conto dei contributi ricevuti dal Consiglio provinciale di Trento per il gruppo consiliare.

La Commissione di convalida, a larga maggioranza e in due distinte occasioni, ha ritenuto che l'ipotesi prevista dal punto a), secondo comma, dell'articolo 11, non può in alcuna maniera applicarsi all'obbligo di rendiconto del capogruppo consiliare. Ciò in quanto non si tratta in tal caso di una gestione della Provincia o della Regione, né il capogruppo può essere in alcuna maniera assimilato al funzionario delegato.

Il punto b), secondo comma, articolo 11, sancisce l'ineleggibilità di coloro che hanno "liti pendenti, ..., in quanto parte in procedimento civile o amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano".

Nei confronti del consigliere Pruner pendeva procedimento penale con l'accusa di aver indebitamente percepito indennità di trasferta da parte del Consiglio provinciale di Trento.

La Commissione, constatato che il punto b) si riferisce solo a giudizi amministrativi o civili, ha richiesto informazioni ai Presidenti del Consiglio regionale e provinciale per accertare se era stata promossa azione civile, eventualmente anche mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale, per le restituzioni.

La risposta è stata negativa e la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di non dover proporre l'annullamento dell'elezione del consigliere Pruner.

Durante lo svolgimento del proprio lavoro la Commissione si è trovata di fronte a mutamenti nella composizione del Consiglio regionale, in quanto ha rassegnato le dimissioni il consigliere Pruner, al quale è subentrato il consigliere Casagranda ed è scomparso il consigliere Avancini, cui è subentrato il consigliere Crespi.

La Commissione ha discusso se dovessero essere esaminate anche le posizioni dei consiglieri proclamati ma non più in carica all'atto dell'esame da parte della Commissione. In effetti alcuni membri della Commissione ritenevano che la Commissione non avesse competenza per tali casi, in considerazione dell'inutilità di ogni decisione da parte del Consiglio in materia. La maggioranza della Commissione si è espressa però nel senso che anche per tali posizioni la Commissione sia competente.

Dagli accertamenti condotti sulla posizione del consigliere Crespi non è emerso alcun motivo di ineleggibilità né incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Indagini più approfondite invece sono state necessarie in relazione all'esame preliminare richiesto dal consigliere Casagranda, Presidente dell'Ente Sviluppo Porfido e membro della Giunta esecutiva dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento.

Dopo attento esame dello Statuto dell'Ente Sviluppo Porfido e valutazione delle norme di legge vigenti, la Commissione ha ritenuto non sussistere incompatibilità con la carica di consigliere regionale. La Commissione invece ha ritenuto incompatibile, anche in base al parere legale richiesto al prof. Pototschnig, la carica di consigliere regionale con la posizione di membro della Giunta esecutiva dell'Associazione cacciatori della Provincia di Trento. Poiché il consigliere Casagranda ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta esecutiva dell'Associazione cacciatori nei termini previsti dalla legge, non sussistono più motivi per non convalidare l'elezione.

Sono poi stati esaminati i ricorsi e reclami presentati.

Ampiamente discusso è stato il reclamo presentato dai signori Enrico Piechele, Renzo Nicolodi e Adriano Fondriest. Siccome il ricorso non era incidente su posizioni di consiglieri eletti, ma sulla graduatoria dei candidati non eletti in una lista elettorale, parte dei membri della Commissione riteneva estraneo alla competenza della Commissione di Convalida l'esame di questo reclamo. Si è richiesto parere legale ai professori Roversi-Monaco e Pototschnig che hanno ritenuto non di competenza della Commissione una protesta che non incida sulla posizione di eletti. Perciò la questione non è stata più presa in esame della Commissione.

Ad ampia discussione ha dato luogo anche l'esposto dei signori Franco Camin e Luciano Fruet in ordine ai fatti avvenuti asseritamente a danno del P.P.T.T.-U.E. nella fase delle operazioni preelettorali.

Data la complessità della materia, è stato richiesto parere giuridico al prof. Pototschnig e, ricevutolo, la Commissione lo ha seguito, ritenendo la propria incompetenza.

Il reclamo presentato dal prof. Renzo Gubert non poté essere preso in considerazione in quanto pervenuto agli uffici del Consiglio regionale oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ed era perciò, a sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, fuori termine.

Le difficoltà incontrate dalla Commissione nella valutazione delle singole posizioni, nella delimitazione della propria competenza, nella individuazione di una precisa procedura per la trattazione di alcuni casi, stanno ad indicare una situazione legislativa di scarsa chiarezza e di non adeguata praticabilità. Anche in considerazione del fatto che la Commissione di Convalida, chiamata all'applicazione della complessa normativa, per sua natura non è organo composto da professionisti dell'applicazione della legge in giudizio e del fatto che non esiste giurisprudenza e commento dottrinale adeguato sulla normativa della nostra Regione.

E' auspicabile quindi, e in questo senso la Commissione intende manifestare una precisa esigenza, una revisione legislativa che riordini la materia dando un assetto completo, adeguato e separato alle norme procedurali e a quelle di merito.

Per quanto attiene le norme procedurali appare indispensabile un chiarimento in ordine all'ambito della competenza della Commissione.

Si è fatto ricorso a pareri giuridici infatti, proprio a causa del non esplicito dettato normativo, per accertare se la competenza della Commissione debba estendersi, nel caso di proteste elettorali in tal senso dirette, alla valutazione della posizione di candidati non eletti anche quando ciò non possa incidere concretamente ed attualmente sulla posizione di consiglieri proclamati.

Parere giuridico si è richiesto anche per appurare se, sempre sulla base della normativa vigente, la competenza della Commissione comprenda anche la valutazione della regolarità delle operazioni rientranti nel procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo terzo della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

In entrambi i casi i pareri giuridici richiesti, nel primo caso ai professori Pototschnig e Roversi-Monaco e nel secondo caso al prof. Pototschnig, hanno concluso per l'incompetenza della Commissione.

Anche de jure condendo appare sistematicamente opportuno tale indirizzo, che andrebbe peraltro più chiaramente esplicitato nella norma positiva.

Sempre sotto il profilo procedurale non appare giustificata e opportuna la dislocazione in parte nel Regolamento interno del Consiglio e in parte nella legge regionale delle norme procedurali.

Non è chiara la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale.

Nel merito, l'esclusione dell'incompatibilità sancita in riferimento alla natura culturale, sportiva, sindacale, di culto, assistenziale degli enti o associazioni andrebbe definita con maggiore precisione.

In effetti può accadere, e la posizione del consigliere Casagrande ne ha fornito un esempio concreto, che un'associazione persegua fini ricompresi fra quelli del quinto comma dell'articolo 12, ma svolga anche e in maniera ufficiale per previsione statutaria, compiti di natura diversa.

La Commissione, confortata dal parere giuridico richiesto, ha ritenuto non operante in simili casi l'esclusione dell'incompatibilità.

Per evitare però dubbi e possibili discordanze appare opportuna una maggiore articolazione della norma di cui al quinto comma dell'articolo 12.

Anche l'undicesimo comma dell'articolo 12 è alquanto vago. In quali casi si ha un "procedimento per l'accertamento di una causa di incompatibilità"? In ogni caso in cui vi è un dubbio per cariche ricoperte dal consigliere? E in applicazione del comma 13, cosa si intende per "trattazione del caso"? Tutto il periodo intercorrente fra la richiesta di "esame preliminare" da parte del consigliere e la pronuncia della Commissione, o solo il periodo in cui la Commissione mette all'ordine del giorno l'esame preliminare richiesto?

La lettera del terzo comma dell'articolo 12 appare tecnicamente assai infelice: "Non è altresì compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente di altri enti pubblici".

In relazione all'esame preliminare richiesto dal consigliere Pahl, la Commissione, confortata dal parere giuridico richiesto, ha ritenuto incompatibile la posizione di dipendente dello Stato in servizio con la carica di consigliere regionale. In effetti appare impossibile non considerare lo Stato un Ente pubblico.

Ma se questa è l'intenzione del legislatore, più corretto sarebbe unificare il secondo e il terzo comma in un'ampia dizione e sancire semplicemente l'incompatibilità della posizione di dipendente in servizio di un ente pubblico con la carica di consigliere regionale.

In conclusione, la Commissione di Convalida propone al Consiglio regionale la convalida dell'elezione dei consiglieri: Achmüller, Agrimi, Andreolli, Anesi, Angeli, Ardizzone Emeri, Bacca, Ballardini, Balzarini, Barbiero, Bazzanella, a Beccara, Benedikter, Binelli, Boesso, Bolognini, Cadonna, Carli, Casagranda, Crespi, D'Ambrosio, Degaudenz, Durnwalder, von Egen, Fedel, Ferretti, Franceschini, Franzelin-Werth, Frasnelli, Fruet, Gebert-Deeg, Hosp, Kaserer, Klotz, Iori, Ladurner-Parthanes, Langer, Lorenzini, Magnago, Mayr, Malossini, Marzari, Mengoni, Meraner, Messner, Micheli, Mitolo, Montali, Nicolini, Oberhauser, Pahl, Paolazzi, Peterlini, Piccoli-Rensi, Plotegher, Rella, Ricci, Rubner, Saurer, Sembenotti, Sfondrini, Spögler, Tomazzoni, Tonelli, Tononi, Tretter, Valentin, Zelger, Zingerle, Ziosi, nonché la convalida dell'elezione, come a suo tempo proclamata, del defunto consigliere Avancini e del consigliere Pruner, successivamente dimessosi.

La presente stesura definitiva della relazione è stata letta ed approvata all'unanimità.

B E R I C H T

Die Regionalwahlprüfungskommission wurde in der Regionalratssitzung vom 19. Jänner 1984 ernannt und setzt sich aus folgenden Abgeordneten zusammen. Ardizzone-Emeri Andreina (Vorsitzende), Andreolli Tarcisio (stellv. Vorsitzender), Meraner Gerold (Sekretär), Agrimi Giuseppe, Binelli Eugenio, Cadonna Nicolo, D'Ambrosio Gaetano, Fedel Domenico, Marzari Aldo, Mitolo Pietro, Pahl Franz, Tomazzoni Giancarlo, Tonelli Paolo. Sie hat ihre Arbeiten am selben Tag mit der Einennung der Vorsitzenden aufgenommen und daraufhin mit der Überprüfung der Unterlagen zur Position der einzelnen Regionalratsabgeordneten in Bezug auf ihre Wählbarkeit und Vereinbarkeit der Ämter begonnen.

Gegen das Ergebnis der Regionalratswahlen sind folgende Beschwerden und Einsprüche eingelegt worden:

1. von seiten der Herren Piechele Enrico, Nicolodi Renzo und Fondriest Adriano, die beanstanden, daß Renzo Gubert an die erste Stelle der Nichtgewählten der Liste der D.C. gesetzt worden sei, da dem Wahlwerber Livio Negherbon wegen eines Abschreibfehlers im Wahlsprenzel Brez 86 Vorzugsstimmen nicht zuerkannt worden seien;
2. von seiten des Herrn Renzo Gubert, der auf einen zu seinem Schaden unterlaufenen Abschreibfehler im Sprengel Nr. 7 von Ala hinweist;
3. von seiten des Herrn Franco Camin, der in bezug auf die Wahlunterlagen einige Tatbestände aufzeigt, die zum Schaden der PPTI-UE der Gruppe Pruner vorgefallen sein sollen.

Ein Gutachten über ihre Position haben beantragt:

1. Abg. Pahl, der als Staatsangestellter im Schuljahr 1984/85 das vorgeschriebene Probejahr absolvieren sollte, um in den Stellenplan aufgenommen zu werden;
2. Abg. Anesi als Gemeinderat von Canazei und Leiter der autonomen Kurverwaltung von Canazei;
3. Abg. Ardizzone-Emeri als Vorsitzende der "Italienischen Vereinigung für demographische Erziehung" und Mitglied des Vorstandes "Südtiroler Mieterschutz" in Bozen.

Die Kommission hat sofort die Position der einzelnen Gewählten überprüft und beschlossen, die Bestätigung jener Regionalratsabgeordneten vorzuschlagen, für die auf der Grundlage der Aktenbelege kein Zweifel über ihre Wählbarkeit oder Vereinbarkeit der Ämter bestand.

Die Arbeit hat sich somit auf die Fälle konzentriert, gegen die Berufung eingelegt wurde, oder bei denen einige Aspekte aufgetreten sind, welche eine eingehende Überprüfung aufgrund der Gesetzesvorschriften erforderlich machten.

Somit wurde die Überprüfung der Position obgenannter Regionalratsabgeordneter vorgenommen, für die die Kommission die geltenden Gesetzesbestimmungen umfassend bewertet und alle als notwendig betrachteten Angaben und Informationen eingeholt hat. In der Folge hat sie dem Regionalrat die Bestätigung der Wahl vorgeschlagen, nachdem erforderlichenfalls die Ursachen der Ämterunvereinbarkeit beseitigt worden waren.

Eine eingehendere Überprüfung erforderten die Fälle folgender Regionalratsabgeordneter:

Abgeordneter Bruno Hosp bekleidet das Amt eines Vizekommandanten des Schützenbundes. Die Kommission war der Ansicht, daß der Schützenbund zu den unter Art. 12 Abs. 4 Ziff. b des Regionalgesetzes vom 8.8.1983 Nr. 7 genannten Verbänden zähle und ordentliche Beiträge von der Provinz Bozen erhalte.

Sie war jedoch der Meinung, daß der Bund bestimmungsgemäß d.h. auf der Grundlage der Verbandssatzung, als eine kulturelle Vereinigung zu betrachten sei.

In Anbetracht dessen, hat die Kommission bei zwei Stimmenthaltungen beschlossen, dem Regionalrat die Bestätigung der Wahl des Abgeordneten Hosp vorzuschlagen.

Abgeordneter Oberhauser ist Mitglied des Vorstandes der AG SADOBRE von Sterzing. Nachdem festgestellt worden ist, daß der Genannte das Amt im Auftrag der Provinz Bozen bekleidet, war die Kommission der Ansicht, daß dieser Fall unter die mit Art. 13 des Regionalgesetzes vom 8.8.1983 Nr. 7 vorgesehenen Ausnahmen falle.

Die Kommission hat sich mit dem Fall des Abgeordneten Pruner in Bezug auf seine Wählbarkeit sowohl unter dem Gesichtspunkt der Ziff. a) als auch der Ziff. b) von Art. 11 Abs. 2 des genannten Regionalgesetzes befaßt.

Ziff. a) legt die Unwählbarkeit jener fest, "die das Finanz- oder Verwaltungskonto einer die Region oder die autonomen Provinzen Trient oder Bozen betreffenden Gebärung nicht vorgelegt haben".

Abg. Pruner in seiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender der Trentiner-Tiroler-Volkspartei für die europäische Union (P.P.T.T.-UE) habe die Rechnung über die vom Landtag Trient für die Regionalratsfraktion erhaltenen Beiträge nicht vorgelegt.

Die Wahlprüfungskommission war mit großer Mehrheit und bei verschiedenen Anlässen der Meinung, daß der mit Art. 11 Abs. 2 Ziff. a) vorgesehene Fall in keiner Weise auf die Pflicht zur Rechnungslegung des Fraktionsvorsitzenden anzuwenden sei. Es handle sich in diesem Fall weder um eine Gebärung der Provinz oder der Region, noch kann der Fraktionsvorsitzende in irgendeiner Weise mit dem bevollmächtigten Beamten gleichgestellt werden.

Art. 11 Abs. 2 Ziff. b) legt die Unwählbarkeit jener fest, die "als Partei in einem Zivil- oder Verwaltungsverfahren mit der

Region oder den Provinzen Trient und Bozen Rechtsstreite anhängig haben".

Gegenüber dem Abgeordneten Pruner war ein Strafverfahren mit der Anklage anhängig, daß er unrechtmäßig Außendienstvergütungen vom Landtag Trient erhalten habe.

Die Kommission hat nach Feststellung dessen, daß sich die Ziff b) nur auf Verwaltungs- oder Zivilprozesse bezieht, bei den Präsidenten des Regionalrats und des Landtages Auskunft eingeholt, um zu ermitteln, ob eine Zivilklage eventuell auch durch Konstituierung als Zivilpartei im Strafverfahren zwecks Rückerstattung eingereicht worden sei.

Es wurde eine verneinende Antwort gegeben und die Kommission war mehrheitlich der Ansicht, daß die Annullierung der Wahl des Abgeordneten Pruner nicht vorzuschlagen sei.

Während der Abwicklung ihrer Arbeit sah sich die Kommission Veränderungen in der Zusammensetzung des Regionalrats gegenüber: Abg. Pruner hatte seinen Rücktritt eingereicht und an seine Stelle ist Abgeordneter Casagranda getreten; Abg. Avancini ist verstorben und durch Abg. Crespi ersetzt worden.

Die Kommission hat darüber beraten, ob auch die Positionen jener Regionalratsabgeordneten überprüft werden sollten, die als solche erklärt worden sind, aber bei Überprüfung durch die Kommission nicht mehr im Amt waren. Einige Kommissionsmitglieder waren der Ansicht, daß die Kommission für diese Fälle nicht zuständig sei, da jede entsprechende Entscheidung von Seiten des Regionalrats unnütz sei. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder hat sich jedoch in dem Sinne ausgesprochen, daß auch für diese Positionen die Kommission zuständig sei.

Aus den Ermittlungen über die Position des Regionalratsabgeordneten Crespi hat sich kein Nichtwählbarkeits- noch Unvereinbarkeitsgrund mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten ergeben.

Eingehende Ermittlungen waren jedoch in bezug auf die vom Abg. Casagranda beantragte Voruntersuchung erforderlich, Vorsitzender der "Körperschaft Porphyrabbau" und Mitglied des Exekutivausschusses des Jagdverbandes der Provinz Trient.

Nach einer eingehenden Überprüfung der Satzung der "Körperschaft Porphyrabbau" und nach Erwägung der geltenden Gesetzesbestimmungen war die Kommission der Ansicht, daß keine Unvereinbarkeit

mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten besteht. Die Kommission hat jedoch - auch aufgrund eines angeforderten Rechtsgutachtens von Prof. Pototschnig - das Amt eines Regionalratsabgeordneten mit der Position eines Mitgliedes des Exekutivausschusses des Jagdverbandes der Provinz Trient als unvereinbar betrachtet. Da Abg. Casagrande vom Exekutivausschuß des Jagdverbandes innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Frist zurückgetreten ist, besteht kein Grund mehr, seine Wahl nicht zu bestätigen.

Daraufhin wurden die vorgelegten Berufungen und Beschwerden überprüft:

Eingehend beraten wurden die Beschwerden der Herren Enrico Piechele, Renzo Nicolodi und Adriano Fondriest. Da die Beschwerde nicht die Positionen der gewählten Regionalratsabgeordneten, sondern die Rangordnung der auf einer Wahlliste nicht gewählten Kandidaten betraf, war ein Teil der Kommissionsmitglieder der Ansicht, daß die Überprüfung dieser Beschwerde nicht unter die Zuständigkeit der Wahlprüfungskommission falle. Es wurden Rechtsgutachten von Prof. Roversi-Monaco und Prof. Pototschnig eingeholt, die die Meinung vertraten, daß ein Einspruch, der nicht die Position der Gewählten betrifft, nicht unter die Zuständigkeit der Kommission falle. Deshalb wurde die Frage von der Kommission nicht mehr überprüft.

Zu einer eingehenden Diskussion gab auch der Bericht der Herren Franco Camin und Luciano Fruet in bezug auf die Vorfälle Anlaß, die sich - wie beteuert wird - zum Schaden der PPII-UE bei den vorbereitenden Wahlhandlungen ereignet haben sollen.

Nachdem einige Probleme in bezug auf die formelle Ordnungsmaßigkeit dieses Einspruchs gelöst worden waren, stellte sich die Kommission neuerdings die Frage über ihre Zuständigkeit, und zwar in bezug auf die Phase der vorbereitenden Wahlhandlungen.

Da dieser Bereich vielschichtig ist, wurde ein Rechtsgutachten von Prof. Pototschnig eingeholt, dem die Kommission nach Erhalt Folge leistete, indem sie die Meinung vertrat, daß sie nicht zuständig sei.

Die von Prof. Renzo Gubert vorgebrachte Beschwerde konnte nicht in Betracht gezogen werden, da sie den Ämtern des Regionalrats nach Mitternacht des fünfzehnten Tages nach der Verkündung der Gewählten zugegangen ist und somit gemäß Art. 30 der Geschäftsordnung des Regionalrats nicht fristgerecht eingereicht wurde.

Die Schwierigkeiten, auf die die Kommission bei Bewertung der einzelnen Positionen, bei Abgrenzung der eigenen Zuständigkeit,

bei Ermittlung einer eindeutigen Verfahrensweise für die Behandlung einiger Fälle gestoßen ist, weisen auf eine Gesetzeslage hin, die ungenügend klar und unzureichend durchführbar ist. Dies auch in Anbetracht dessen, daß die Wahlprüfungskommission, die die umfassenden Bestimmungen anzuwenden hat, ihrer Natur nach kein Organ von Sachverständigen ist, die bei der Entscheidung eine eindeutige Anwendung des Gesetzes gewährleisten könnten; auch ist in Betracht zu ziehen, daß es keine Rechtslehre und keine einschlägigen Rechtskommentare über die Bestimmungen unserer Region gibt.

Es ist somit wünschenswert, und die Kommission möchte es in diesem Sinne als eine unabdingbare Notwendigkeit hinstellen, daß die Gesetzgebung überarbeitet werde, damit der Sachbereich geregelt und ihm eine vollständige, angemessene und eine nach Verfahrensbestimmungen und nach Sachfragen getrennte Ordnung gegeben werde.

Was die Verfahrensbestimmungen anbelangt, ist eine Klärung in Bezug auf den Zuständigkeitsbereich der Kommission unerlässlich.

Es wurden eben deshalb Rechtsgutachten eingeholt, weil die Vorschriften nicht klar und deutlich sind. Da ermittelt werden sollte, ob die Zuständigkeit der Kommission bei Einlegung derartiger Wahleinsprüche auf die Bewertung der Position der nicht gewählten Kandidaten ausgedehnt werden sollte, auch wenn sich dies derzeit nicht auf die Position der erklärten Regionalratsabgeordneten konkret auswirken würde.

Ein Rechtsgutachten wurde auch angefordert, um zu überprüfen, ob - immer auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen - die Zuständigkeit der Kommission auch die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der vorbereitenden Wahlhandlungen gemäß Titel III des Regionalgesetzes vom 8. 8. 1983 Nr. 7 und dessen nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen umfaßt.

In beiden Fällen wurde in den angeforderten Rechtsgutachten - im ersten Fall von den Professoren Pototschnig und Roveri-Monaco und im zweiten Fall von Prof. Pototschnig - die Schlußfolgerung gezogen, daß die Kommission nicht zuständig sei.

Auch de jure condendo scheint diese Ausrichtung grundsätzlich angemessen zu sein und sollte in der positiven Bestimmung ausdrücklich klarer dargelegt werden.

Immer unter dem Standpunkt der Verfahrensweise ist eine Aufteilung der Verfahrensbestimmungen zum einen Teil in der Geschäftsordnung des Regionalrats und zum anderen im Regionalgesetz nicht gerechtfertigt und zweckdienlich.

Die Bestimmung des Art. 12 letzter Absatz des Regionalgesetzes ist nicht klar.

In bezug auf die Nichtanwendung der Unvereinbarkeit für Körperschaften und Vereinigungen mit kultureller, sportlicher, gewerkschaftlicher und konfessioneller Zielsetzung sollte eine größere Genauigkeit vorgesehen werden.

Es kann in der Tat vorkommen - und die Position des Regionalratsabgeordneten Casagrande ist ein konkretes Beispiel dafür -, daß eine Vereinigung Ziele verfolgt, die im Art. 12 Abs. V enthalten sind, jedoch auch offiziell aufgrund der Satzungsbestimmungen Aufgaben anderer Art ausübt.

Die Kommission hat, ermutigt durch das angeforderte Rechtsgutachten, die Ansicht vertreten, daß in derartigen Fällen die Unvereinbarkeit nicht auszuschließen sei.

Um jedoch Zweifel und eventuelle Nichtübereinstimmungen zu vermeiden, ist eine bessere Gliederung der Bestimmung von Art. 12 Abs. 5 angebracht.

Auch der elfte Absatz von Art. 12 ist etwas ungenau. In welchen Fällen besteht ein "Verfahren zur Ermittlung eines Unvereinbarkeitsgrundes"? Ist es in allen Fällen vorgesehen, in denen ein Zweifel über das vom Regionalratsabgeordneten bekleidete Amt besteht? Und in Anwendung von Absatz 13, was versteht man unter "Behandlung des Falles"? Den gesamten Zeitraum zwischen dem vom Regionalratsabgeordneten gestellten Antrag auf "Voruntersuchung" und Ausspruch der Entscheidung der Kommission, oder nur die Zeitspanne bis die Kommission die beantragte Voruntersuchung auf die Tagesordnung setzt?

Der Wortlaut des Art. 12 Abs. 3 ist sprachtechnisch äußerst ungünstig: "Mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten ist ferner die Stellung eines Bediensteten anderer öffentlicher Körperschaften unvereinbar".

In bezug auf die vom Abgeordneten Pahl beantragte Voruntersuchung war die Kommission, ermutigt durch das angeforderte Rechts-

gutachten, der Ansicht, daß die Position eines dienstleistenden Angestellten des Staates mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten unvereinbar sei. In der Tat ist es unmöglich, den Staat nicht als eine öffentliche Körperschaft zu betrachten

Wenn dies jedoch die Absicht des Gesetzgebers ist, wäre es korrekter, den 2. und 3. Absatz in einem weitgehenden Wortlaut zu vereinen und einfach die Unvereinbarkeit der Position eines dienstleistenden Angestellten einer öffentlichen Körperschaft mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten festzulegen.

Abschließend schlägt die Wahlprüfungskommission dem Regionalrat die Bestätigung der Wahl folgender Regionalratsabgeordneter vor: Achmüller Erich, Agrimi Giuseppe, Andreolli Iarcisio, Anesi Ezio, Angeli Pierluigi, Ardizzone Emeri Andreina, Bacca Graziano, Balardini Renato, Balzarini Aldo, Barbiero De Chirico Grazia, Bazzanella Gianni, a Beccara Antonio, Benedikter Alfons, Bineili Eugenio, Boesso Rolando, Bolognini Giancarlo, Cadonna Nicolo, Carli Luca, Casagranda Sergio, Crespi Alberto, D Ambrosio Gaetano, Degaudenz Aldo, Durnwalder Alois, von Egen Alexander, Fedel Domenico, Ferretti Remo, Franceschini Roberto, Frasnelli Hubert, Fruet Achille, Gebert-Deeg Waltraud, Hosp Bruno, Kaserer Robert, Klotz Eva, Jori Remo, Ladurner Parthanes Mathias, Langer Alexander, Lorenzini Erminio, Magnago Silvius, Mayr Josef, Malossini Mario, Marzari Aldo, Mengoni Flavio, Meraner Gerold, Messner Siegfried, Micheli Walter, Mitolo Pietro, Montali Luigi, Nicolini Virgilio, Oberhauser Karl, Pahl Franz, Paolazzi Franco, Peterlini Oskar, Piccoli Rensi Claudia, Plotegher Piergiorgio, Rella Alberto, Ricci Riccardo, Rubner Hans, Saurer Otto, Sembenotti Guido, Sfondrini Giuseppe, Spögler Franz, Tomazzoni Giancarlo, Tonelli Paolo, Tononi Giorgio, Tretter Franco, Valentin Hugo, Werth-franzelin Rosa, Zelger Anton, Zingerle Alois, Ziosi Giorgio.

Ebenso wird die Bestätigung der Wahl - wie sie seinerzeit erklärt wurde - des verstorbenen Regionalratsabgeordneten Avancini und des später zurückgetretenen Regionalratsabgeordneten Pruner vorgeschlagen

Die vorliegende endgültige fassung des Berichtes wurde verlesen und von der Kommission einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Ich danke der Abgeordneten Emeri, als Präsident dieser Kommission für den Bericht und auch für die zusammenhängende Arbeit die geleistet worden ist; sowie auch allen Mitgliedern der Kommission.

Damit ist die Diskussion eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?
Abgeordneter Langer hat das Wort.

Ringrazio la consigliere Emeri, come Presidente di questa Commissione per la sua relazione e per il lavoro ad essa connesso e tale mio ringraziamento è rivolto anche ai membri della Commissione.

La discussione è aperta. Chi desidera intervenire?
La parola al cons. Langer.

LANGER: Es ist schon ein bißchen anrücklich, Herr Präsident, wenn sich der Regionalrat heute, am Vortag eines möglichen Urteilsspruches über das Fortbestehen eines Teiles unseres Regionalrates jetzt daran erinnert, diesen Tagesordnungspunkt vorzuziehen.

Einem unbefangenen Beobachter mag es fast scheinen, als wären dem Regionalrat noch Zweifel an der eigenen Existenz gekommen und man hätte sich schnell bemüht diese Zweifel zumindest "pro foro interno" zu zerstreuen, damit morgen wenn sich das Oberste Verwaltungsgericht mit den Angelegenheiten der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl der Regionalratsabgeordneten aus dem Trentino beschäftigen muß, zumindest unser Standpunkt aktenkundig werden kann, daß nämlich der Regionalrat selbst seine Mitglieder alle als rechtmäßig gewählt betrachtet.

Das war auch der Grund, warum wir dem Antrag des Kollegen Peterlini auf Vorziehung dieses Tagesordnungspunktes nicht zugestimmt haben, obwohl der Präsident mit seinem Gewicht selbst ein gutes Wort dafür eingelegt hat, damit noch schnell vor einem möglichen Torschluß unser eigenes Wort zu Protokoll gegeben wird.

Ich möchte mich jetzt nicht zu einzelnen Fällen äußern, die im Bericht der Wahlprüfungskommission genannt wurden, sondern noch im besonderen eine grundsätzliche Erwägung vorbringen, auch an den Regionalausschuß gerichtet, obwohl der Regionalausschuß diesbezüglich nicht mehr und nicht weniger Initiative haben kann, als alle anderen Abgeordneten.

Es geht darum, daß faktisch das ganze Verfahren der Wahlprüfung, so wie es heute aufgebaut ist, im Grund dem Bürger der sich in irgendeiner Weise geschädigt glaubt keinerlei Garantie gibt.

Ich habe darüber schon einmal gesprochen - im Zusammenhang mit dem Rekurs des Herrn Zanetti an das Oberste Verwaltungsgericht -, so

wie die Wahlgesetze heute aussehen, kann man nur sagen: Man muß hoffen, daß alle damit beteiligten Behörden und zwar im besonderen das Wahlamt und die einzelnen Verantwortlichen im einzelnen Wahlsprengel - also die Stimmzähler, die Präsidenten und Sekretäre -, ihrer Aufgabe gewissenhaft nachkommen, daß sie sich zumindest vom Strafrecht kontrolliert fühlen - obwohl das konkret dann kaum jemand nachprüfen kann -, aber im übrigen ist der Wahlmechanismus so aufgebaut, daß man praktisch nur sagen kann "beati possidentes". Das heißt, daß wenn einer einmal zu einer Position gekommen ist, auch wenn zwischen der Verkündung des Wahlergebnisses und der Wahlprüfung - wie in unserem Fall -, dann gut eineinhalb Jahre verstreichen, muß man sagen: Glück hat gehabt, im gewissen Sinn, wer auf Anhieb als gewählt proklamiert wurde, und Pech hat gehabt wer glaubt geschädigt zu sein und kaum mehr einen Richter für seine Klage finden wird.

Denn tatsächlich ist es doch so, daß nach der Auszählung der Stimmen und einer notwendigerweise recht summarischen Kontrolle durch die zuständigen Wahlämtern bei den Gerichten, das Wahlergebnis praktisch nicht nachprüfbar ist.

Wenn also zum Beispiel - wie in diesem Fall -, wie wir gehört haben, Kandidaten die meinen mehr Vorzugsstimmen bekommen zu haben als andere Kandidaten, auch wenn sie dadurch nicht gewählt sind, diesen Anspruch geltend machen möchten, dann finden sie keinen Richter, es sei denn im Augenblick, wo sie eventuell einem ausscheidenden Abgeordneten nachfolgen.

Ich denke jetzt an die Opposition, ohne mich hier auf irgendwelche Personen beziehen zu wollen, aber an die Personen die zum Beispiel diesmal bei der Wahlprüfungskommission geltend gemacht haben, daß sie ihrer Meinung nach, und sie haben doch auch ein Minimum an Beweisführung angetreten, daß sie ihrer Meinung nach, um einige Vorzugsstimmen - sagen wir einmal so -, betrogen worden seien; es kann auf Irrtümern beruhen, es kann auf böser Absicht beruhen, aber jedenfalls die glauben betrogen worden zu sein, die können ihren Anspruch erst dann nachprüfen lassen, wenn sie möglicherweise die Nachfolge eines ausscheidenden Abgeordneten antreten.

In diesem Fall ist ihre Position deutlich geschädigt, denn nehmen wir nun an, also in der Liste X wird der erste nichtgewählte Kandidat nachfolgen weil ein Vorgänger, aus welchem Grund auch immer ausscheidet, dann muß derjenige der glaubt geschädigt zu sein, dann erst vor der Wahlprüfungskommission die Beweisführung antreten und muß dann erst den Versuch unternehmen nachzuweisen, daß er also tatsächlich

unrechtmäßigerweise geschädigt worden ist.

Es ist also äußerst schwierig, daß in diesem Fall die eventuell berechtigten Ansprüche auch tatsächlich zur Geltung kommen. Aber denken wir an dasselbe, was eben auch im Parlament passiert wo - wie aus der Presse in diesen Tagen zu entnehmen ist -, jetzt, also in diesem Fall fast 2 Jahre nach den Wahlen von 1983 möglicherweise ein Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rom-Lazio seinen Sitz zugunsten eines Parteikollegen räumen müßte, weil - und in dem Fall geht es um bewußten Betrug, zumindest nach Auffassung der bisher beteiligten Gerichte -, jemand um Vorzugsstimmen betrogen worden ist, beziehungsweise anderen einige dazugeschrieben worden sind.

Ich glaube daß wir deswegen, auch wenn wir uns heute sozusagen selber das Zeugnis ausstellen, daß wir zu Recht gewählt worden sind, in diesem Sinne hat ja die Wahlprüfungskommission für uns alle gearbeitet und die Voraussetzung überprüft, daß nicht an der Arbeit dieser Wahlprüfungskommission, aber am Mechanismus der einschlägigen Gesetze irgend etwas nicht stimmen kann, wenn auf diese Weise praktisch die einmal verkündigten Wahlergebnisse nicht mehr nachprüfbar sind.

Ich beziehe mich damit auch auf die Ungerechtigkeiten und Gesetzesverletzungen die im Vorwahlverfahren zustande kommen können, beispielsweise ungerechtfertigter Ausschluß von Kandidaten aus den Wahllisten, beispielsweise ungerechtfertigte Abweisung von Listenzeichen und beispielsweise - wie es der Staatsrat ja behandelt -, unzulässige Zulassung von Listen oder Listenzeichen zur Wahl.

In diesem Sinne glaube ich, müssen wir uns also auch als Regionalrat etwas einfallen lassen, um erstens das Wahlverfahren für den Bürger, für den Wähler sicherer zu gestalten; das heißt die Quellen für Unsicherheiten, für Unklarheiten, für Fehler soweit als möglich zu reduzieren und die Kontrollen darüber zu verbessern.

Wir haben zum Beispiel aus dem Bericht der Präsidentin der Wahlprüfungskommission gehört, daß es Fehler gegeben habe, bei der Überschreibung von Ergebnissen, zum Beispiel der verschiedenen Wahlsektionen in irgendeine zentrale Liste. Es konnte nicht nachgeprüft werden, weil eben die Beschwerdeführer in jedem Fall nicht als gewählt gegolten hätten, sondern nur ihre Position in der Liste der nicht-gewählten Bewerber zur Diskussion stand.

Aber es muß doch immerhin beunruhigen, wenn man denkt, daß möglicherweise der Wille der Wähler durch Fehler oder durch bewußte Verzerrung - durch Betrug muß man in diesem Fall sagen-, verfälscht wird, ohne daß man das je konkret nachprüfen kann.

Eine weitere Schwachstelle scheint mir in der Wahlvorbereitung zu liegen, das heißt also in all den Verfahren, die mit der Einreichung der Listen, Erstellung der Kandidatenlisten, Einreichung von Listenzeichen und Genehmigung von Listenzeichen zusammenhängen; wir haben gesehen, daß hier so große Schwachstellen liegen, daß möglicherweise die Existenz der Hälfte dieses Regionalrates davon abhängen kann. Sie ist immer noch "sub judice" und eine dritte Schwachstelle scheint mir darin zu liegen, daß die Aufteilung von Befugnissen unter verschiedenen Organen, die mit der Wahlprüfung befaßt sind, äußerst unklar ist.

Das heißt es kommt praktisch vor, daß die Wahlprüfungskommission einerseits sehr enge Grenzen hat und daß andererseits die Anrufung der ordentlichen Gerichte äußerst schwierig ist und daß viertens die Verwaltungsgerichtsbarkeit nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu Wort kommen kann.

Ich glaube, daß diesbezüglich auch noch im Interesse der Zuverlässigkeit der Wahlergebnisse, und im Interesse der Wähler als auch der Gewählten, eine größere Klarheit und Eindeutigkeit geschaffen werden muß, um eine möglichst unabhängige und zuverlässige Wahlprüfung zu ermöglichen.

Es stimmt, daß in der Tradition der liberal-demokratischen Parlamente letztlich die Wahlprüfung dem Parlament selbst übertragen ist, wie auch in unserem Fall.

Der Regionalrat selbst befindet letztlich über die Ordnungsmäßigkeit seiner Mitglieder. Aber es ist klar, daß dieser Anspruch irgendwo auch wenig stichhaltig ist, denn denken wir gerade im besonderen an die Position der Gewählten gegenüber den nichtgewählten Kandidaten, die möglicherweise einen Anspruch auf Wahl geltend machen, in dem Fall kann man gewiß nicht sagen, daß der Regionalrat der die Gewählten vertritt tatsächlich unparteiisch ist und tatsächlich dem Bürger die bestmögliche Gewähr gibt.

Unserer Meinung nach, müßte bei der Überprüfung von Wahlergebnissen, Stimmenauszählung usw. die Rolle der Gerichte entsprechend gestärkt werden; das kann nicht beim Regionalrat alleine liegen und entsprechende Möglichkeiten müssen für den Bürger eingebaut werden. Dem Regionalrat kann wenschon die Prüfung über die mögliche Unvereinbarkeit und Unwählbarkeit von Kandidaten vorbehalten werden, weil es in dem Fall darum geht einzelne Positionen an den vom Regionalrat selber verfügbaren Anspruch zu messen.

In diesem Sinn bin ich über die Ergebnisse der Wahlprüfungs-

kommission, wohl aber über die gesetzlichen Voraussetzungen aufgrund deren sie gearbeitet hat wenig glücklich und glaube unterstreichen zu müssen, daß ja auch im Bericht der Wahlprüfungskommission eine ganze Reihe von Zweifel und von Kritiken an der einschlägigen Gesetzgebung geäußert worden sind.

(Signor Presidente, è un po' equivoco il fatto che, proprio oggi, il Consiglio regionali anticipi la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno, dato che siamo alla vigilia di una decisione dell'organo giurisdizionale, chiamato a decidere sulla ulteriore esistenza di una parte di questo Consiglio regionale.

In un osservatore spigliato simile atto potrebbe suscitare l'impressione che lo stesso Consiglio sia assillato ancora da dubbi circa la propria esistenza e che ora intende premurarsi di fuggire tali dubbi "pro foro interno", affinché domani, allorquando il supremo organo di giustizia amministrativa affronterà l'argomento della validità o meno dell'elezione dei consiglieri regionali del Trentino, esista almeno agli atti il nostro punto di vista e cioè che lo stesso Consiglio regionale considera i propri componenti eletti regolarmente a sensi di legge.

E' stato anche questo il motivo per il quale ci siamo opposti alla proposta del collega Peterlini di anticipare questo punto all'ordine del giorno, sebbene lo stesso Presidente, con il suo peso politico abbia speso una buona parola, onde poter verbalizzare la nostra opinione ancor prima di una eventuale chiusura.

Non intendo esprimermi nel merito dei singoli casi emersi dalla relazione della Commissione di Convalida, ma intendo illustrare in particolare una considerazione fondamentale, che è diretta anche alla Giunta regionale, sebbene la Giunta non possa esercitare maggiori o minori iniziative, a tal proposito, di ogni altro consigliere.

Si tratta del fatto che tutta la procedura prevista per la convalida dell'elezione, così come è vigente attualmente, non offre al cittadino nessuna garanzia qualora si sentisse in certo qual modo danneggiato.

A tal proposito mi ero già espresso in occasione del ricorso del signor Zanetti, inoltrato al supremo organo di giustizia amministrativa ed, esaminando le attuali leggi sulle elezioni, si può soltanto affermare che si può soltanto sperare che tutte le autorità partecipino a tale procedimento ed in particolare l'ufficio elettorale e dei singoli responsabili delle sezioni elettorali - dunque gli scrutatori, i presidenti ed i segretari - esercitino la loro funzione

con coscienza, che si sentano almeno controllati dal diritto penale - sebbene concretamente ciò non è mai dimostrabile - ma del resto il meccanismo elettorale è così formato, che praticamente non ci rimane altro che affermare "beati possidentes".

Ciò significa che, una volta raggiunta la propria posizione, se anche tra la proclamazione del risultato elettorale e la convalida delle stesse operazioni - come nel caso specifico - trascorre più di un anno e mezzo, si può ben affermare che, in certo qual modo, ha avuto fortuna colui che è stato proclamato eletto di primo acchito e sfortunato colui che crede di essere danneggiato, visto che non può più invocare nessun giudizio.

In effetti le cose stanno in questi termini, poiché, dopo lo scrutinio e dopo un controllo necessariamente assai sommario attraverso gli uffici elettorali competenti e dei tribunali, le risultanze elettorali non sono mai controllabili.

Se, ad esempio, come nel caso specifico, candidati ritengono di aver ottenuto più voti di preferenza rispetto ad altri candidati, anche se non risultano ora eletti, non possono mai far valere questa loro richiesta davanti a nessun tribunale, se non al momento in cui succedono ad un consigliere che eventualmente esce dal Consiglio.

Penso in questo momento all'opposizione, senza volermi per questo riferire a qualche persona, ma mi riferisco ad esempio alle persone che in questo caso hanno sostenuto davanti alla commissione elettorale, adducendo a tal proposito un minimo di prove, di essere state, diciamo, truffate di alcuni voti di preferenza. Si possono essere verificati degli errori, il tutto può essere accaduto anche intenzionalmente, comunque ritengono di essere state truffate: ebbene, queste persone potranno far valere le loro ragioni soltanto nel caso di una successione e quindi sostituzione di un consigliere uscente.

In questo caso la loro posizione risulta inequivocabilmente danneggiata, poiché, ammettendo che nella lista "x" seguirà il primo candidato non eletto, in quanto il suo predecessore esce dal Consiglio per qualsiasi motivo, il candidato che si sente danneggiato, potrà far valere le proprie ragioni davanti alla Commissione di Convalida e deve, appena in quel momento, cercare di provare di essere stato effettivamente ed ingiustamente danneggiato.

E' quindi estremamente difficile che in questo caso eventuali giustificate ragioni possano essere ritenute effettivamente valide. Ma consideriamo lo stesso caso già avvenuto in Parlamento - come abbiamo potuto leggere in questi giorni dalla stampa - dove, dopo quasi

due anni di distanza dalle elezioni, avvenute nel 1983, un deputato del circondario elettorale Roma-Lazio ha dovuto lasciare il proprio seggio a favore di un collega del suo partito - in questo caso trattasi di una frode vera e propria, almeno secondo l'opinione dei tribunali che si sono occupati di questo caso - poiché, ribadisco, qualcuno è stato truffato di voti di preferenza, ossia a qualcun altro ne sono stati attribuiti in più.

Per questo motivo ritengo, anche se oggi noi stessi ci autocertifichiamo che la nostra elezione è avvenuta a sensi di legge ed in questo senso la Commissione di Convalida ha lavorato per noi tutti ed ha esaminato tutte le premesse, non intendiamo porre in dubbio il lavoro di questa Commissione di Convalida, bensì il meccanismo delle rispettive leggi, che non può essere ritenuto perfetto, non essendo le risultanze elettorali già proclamate non più esaminabili sotto il profilo pratico.

Mi riferisco a tal proposito alle ingiustizie e alle trasgressioni di leggi che potrebbero verificarsi nel corso della procedura elettorale, ad esempio esclusione ingiustificata di candidati dalle liste, ad esempio rifiuti ingiustificati di simboli di lista ed, infine anche l'ammissione ingiustificata di liste o simboli di liste, come si sta occupando attualmente il Consiglio di Stato.

In tal senso credo che dovremmo intraprendere qualche cosa anche come Consiglio regionale per dare alla procedura elettorale una struttura sicura, sia per il cittadino, sia per l'elettore; ciò significa ridurre, per quanto possibile, tutte le fonti di insicurezza, di poca chiarezza e di errori e di migliorare i necessari controlli.

Abbiamo potuto apprendere dalla relazione del presidente della commissione elettorale che si sono verificati errori nella trascrizione delle risultanze, ad esempio, dei singoli seggi elettorali e precisamente al momento del trasporto di tali risultanze in una lista centrale. Non è stato possibile procedere alla necessaria verifica, poiché in questo caso il ricorrente non sarebbe risultato eletto, ma avrebbe soltanto eventualmente migliorato la propria posizione nella lista fra i non eletti.

Comunque deve pur suscitare una certa preoccupazione il fatto, se si considera che la volontà dell'elettore può essere falsata da errori o da una vera e propria intenzione, nel qual caso ricorre naturalmente il dolo.

Punto ulteriore debole del processo preparatorio delle elezioni mi sembra possa essere individuato nelle norme che disciplinano la presentazione delle liste, la formazione delle liste dei candidati,

la presentazione dei simboli, nonché l'approvazione di questi ultimi. Abbiamo dovuto prendere atto che in questo momento della procedura esistono punti molto deboli, dai quali possibilmente potrebbe dipendere addirittura l'esistenza del 50% di questo Consiglio regionale. Questa esistenza si trova ancor sempre "sub iudice".

Un terzo punto debole mi sembra poterlo individuare nella ripartizione delle competenze fra i vari organi, chiamati a controllare le risultanze elettorali. Queste norme mi sembrano assai poco chiare.

Ciò significa praticamente che la Commissione di Convalida dispone da una parte di funzioni assai limitate, mentre, dall'altra, risulta assai difficile invocare la giustizia ordinaria; in quarto luogo la giustizia amministrativa può intervenire soltanto nei casi in cui sussistano determinate premesse.

Sono dell'avviso che, a tal proposito, si deve creare maggiore chiarezza ed inequivocabilità nell'interesse dell'attendibilità delle risultanze elettorali, nell'interesse degli elettori e degli eletti, offrendo strumenti di controllo elettorale possibilmente indipendenti e sicuri.

E' vero che nella tradizione dei parlamenti democratici-liberali la convalida delle elezioni è stata trasferita allo stesso parlamento, come nel nostro caso.

Infine, è sempre il Consiglio regionale a decidere sulla regolarità elettorale dei suoi componenti. Chiaro comunque che questo diritto può risultare in certo qual modo poco valido, se si considera la posizione degli eletti nei confronti dei candidati non eletti, che potrebbero ricorrere con la pretesa di risultare eletti. In questo caso non si potrà certamente affermare che il Consiglio regionale, nel rappresentare gli eletti, possa assumere una posizione effettivamente al di sopra delle parti, offrendo al cittadino la migliore ed efficace garanzia.

A nostro avviso, all'atto del controllo delle risultanze elettorali, nel momento dello spoglio, ecc., si dovrebbe attribuire un maggiore ruolo ai tribunali; tutto questo non può essere riservato al Consiglio regionale. Inoltre, al cittadino devono essere offerte possibilità adeguate. Al Consiglio regionale si potrà affidare, semmai, l'esame di una eventuale incompatibilità e ineleggibilità dei candidati, poiché in questo caso si tratta di far esaminare le singole posizioni allo stesso Consiglio regionale, avendo egli stesso posto alcuni limiti.

In questo senso sono soddisfatto delle risultanze del lavoro della Commissione di Convalida, mentre non sono felice per le premesse

legislative sulla base delle quali ha dovuto lavorare, dato che dalla stessa relazione della Commissione di Convalida risultano numerosi dubbi e critiche rivolte alla rispettiva legislazione.)

PRESIDENTE: Bevor ich einem weiteren Redner das Wort erteile, möchte ich dem Abgeordneten Langer nur mitteilen, daß von meiner Seite in keiner Weise beabsichtigt war die heutige Diskussion hier mit der morgigen Verhandlung im Staatsrat im Zusammenhang zu bringen. Das möchte ich in Abrede stellen.

Wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter D'Ambrosio.

Prima di concedere la parola al prossimo oratore, desidero comunicare al cons. Langer che non era in nessun modo mia intenzione di porre l'odierna discussione in relazione al dibattimento che si terrà domani presso il Consiglio di Stato. Tanto desidero contrapporre alle sue affermazioni.

Chi chiede la parola? Consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO: Io sarò assai telegrafico in quanto, avendo partecipato ai lavori della Commissione, mi riconosco nella relazione.

Faccio due semplici considerazioni, per riproporre all'attenzione del Consiglio quanto questa Commissione, e quella della legislatura precedente, avevano rilevato.

La prima. Dobbiamo sempre chiederci come mai noi approdiamo alla convalida dei componenti il Consiglio regionale a circa un anno e mezzo dalle elezioni. E' un dato che credo debba essere tenuto nella debita considerazione. Ciò avviene certamente perché si è lavorato con una serietà, che ha fatto considerare tutti i casi e i ricorsi presentati con la massima attenzione; e questi tempi hanno una loro motivazione per il fatto che sovente siamo ricorsi a dei pareri, a delle consultazioni, diciamo così, esterne, a pareri giuridici che hanno fatto da supporto alla relazione stessa e ai pareri espressi di fronte ai diversi casi.

Questo mi porta a dire, Signor Presidente, egregi colleghi, che vi sono aspetti, nelle leggi e nelle norme che regolamentano la questione relativa alla elezione e alla convalida dei consiglieri, meritevoli di approfondimento.

Ecco qual è il collegamento che faccio tra alcuni passaggi della relazione della Commissione di Convalida della scorsa legislatura e dell'attuale. Noi sentiamo il bisogno di meglio precisare e definire

alcune questioni relative e alla procedura elettorale e alle questioni relative alla compatibilità-eleggibilità, per consentirci anche di essere più certi oltreché più snelli nel lavoro.

Questo desideravo sottolineare, con il richiamo ai colleghi tutti e relativi gruppi e, per quanto di sua competenza, credo anche alla stessa Giunta regionale, per vedere di correggere, migliorando, tutto l'apparato legislativo inerente la materia.

PRESIDENTE: Sind noch Wortmeldungen?

Ci sono ancora richieste di parola?

Abgeordneter Mitolo hat das Wort.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO: Brevissimamente, signor Presidente, soltanto per sottolineare l'esigenza, espressa per altro dalla relazione molto chiaramente, di una riflessione e di una ricognizione sulla legge elettorale in modo da eliminare, per quanto possibile, tutte quelle norme o tutti quei commi di singoli articoli che non sono chiari e che si prestano, purtroppo, ad interpretazioni equivoche, che danno poi risultati assolutamente poco certi e che costringono ogni volta la Commissione - è la terza volta che io faccio parte di questa Commissione e ogni volta che mi trovo in questa Commissione sorgono sempre problemi sull'interpretazione di questo o di quell'articolo, di questo o di quel comma, dei termini, delle prescrizioni, delle valutazioni - a richiedere pareri; e dobbiamo spendere un sacco di soldi in richieste di pareri presso giuristi di fama più o meno chiara. Non voglio fare dell'ironia su questo fatto, ma certamente diventano poi anche famelici, scusate l'accostamento.

(Interruzione)

MITOLO: Certamente. In ogni caso onerosi.

Questo è un problema che la Giunta si deve porre e se lo deve porre naturalmente il Consiglio, per affrontare, una volta per tutte, una revisione di queste leggi elettorali che, alla luce delle esperienze che abbiamo tratto, naturalmente dobbiamo tenere nel debito conto.

Voglio confermare, sì, il voto favorevole nel suo complesso alla relazione, ma anche sottolineare la nostra posizione di assoluta fermezza per quanto attiene certi problemi e certe decisioni prese anche durante il corso della relazione, in riferimento a certe associazioni. E

non ho peli sulla lingua: mi riferisco in particolare all'Associazione degli Schützen, che non riteniamo certamente un'associazione culturale e folcloristica, così come la maggioranza della Commissione ha voluto, nella sua discrezionalità e nella sua maggioranza, definire.

Esistono perplessità fortissime, dal nostro punto di vista, che intendiamo anche in questa sede rilevare.

Nel complesso, il lavoro della Commissione, anche se lungo, anche se ha avuto necessità di tempi lunghi, è stato un lavoro serio, un lavoro anche puntiglioso, che ha cercato di eliminare qualsiasi possibilità di dubbio, e qualsiasi possibilità di interpretazione da parte di qualcuno, come di un lavoro - perché in questo campo naturalmente occorre molta cautela e molta prudenza - che potesse essere definito un lavoro in cui prevaleva la fazione piuttosto che la ragione.

Io credo peraltro di non poter condividere certe valutazioni espresse all'inizio dal collega Langer. Nessuno di noi pensava, anticipando la discussione su questa relazione, in qualche modo di collegarla con la discussione del procedimento che ci sarà domani a Roma.

E' fuor di dubbio che era tempo di chiudere questo capitolo, anche perché la relazione, fra il resto, è all'ordine del giorno da troppo tempo e avremmo forse potuto farlo già nella seduta in cui era stata presentata, dando carattere d'urgenza proprio per evitare il pericolo di critiche e di interpretazioni non corrette.

Ripeto, noi siamo d'accordo sul complesso della relazione, fatte salve quelle riserve che ho citato poc'anzi.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort?

Abgeordneter Pahl.

Chi chiede la parola?

La parola al cons. Pahl.

PAHL: Bei der Anwendung des Artikels 12 dieses Gesetzes des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates, ist die Wahlprüfungskommission zur Auffassung gelangt, daß der Absatz 3 des Artikels 12 besagt, daß ein Bediensteter des Staates nicht gleichzeitig Abgeordneter im Landtag oder für die Region sein darf.

Der entsprechende Passus des Gesetzes sagt nicht ausdrücklich, daß es sich um Angestellte des Staates handelt, sondern es heißt einfach "mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten ist ferner die Stellung eines Bediensteten anderer öffentlicher Körperschaften

unvereinbar".

Nun glaube ich, könnte man durchaus Zweifel hegen, ob damit tatsächlich von der Absicht des Gesetzgebers her auch die Bediensteten des Staates gemeint waren. In diesem Fall wäre viel einfacher gewesen so zu formulieren "unvereinbar ist das Amt eines Regionalratsabgeordneten mit der Stellung eines Bediensteten des Staates".

Das scheint aber nicht gemeint gewesen zu sein, denn dieser Passus ist erst im Sommer 1983 neu hinzugekommen. Früher hat nie jemand daran Anstoß genommen, daß ein Bediensteter des Staates auch gleichzeitig...

(Unterbrechung)

PAHL:...daß ein Bediensteter des Staates gleichzeitig Regionalratsabgeordneter sein kann. Der Sinn des Gesetzes, wie ich ihn zu verstehen glaube, ist ja der, daß man verhindern soll, daß ein Bediensteter der Region, oder der Länder gleich aus seinem Amt als Regionalratsabgeordneter irgendwelchen Nutzen zieht. Das zu verhindern ist richtig, aber ein Bediensteter des Staates könnte das ja niemals.

Die Verwaltungen sind vollkommen getrennt und aus diesem Grunde scheint mir eine solche Unvereinbarkeit sachlich nicht notwendig zu sein. Tatsächlich war es auch früher durchaus nicht der Fall und man hat die Erfahrung machen können, daß Bedienstete des Staates erstens ohnehin ihren Staatsdienst für die Zeit ihres Amtes als Regionalratsabgeordnete nie ausgeübt haben, weil es zeitlich sehr schlecht möglich wäre und einen Nutzen davon haben sie sicher nicht daraus gezogen.

Ich glaube es wäre durchaus notwendig, daß man dies dahingehend klären würde, daß man die Unvereinbarkeit der Stellung des Regionalratsabgeordneten mit den Bediensteten des Staates aufhebt, denn umgekehrt gilt das ja auch. Ein Abgeordneter in der Abgeordnetenversammlung oder ein Angehöriger des Senats in Rom können durchaus gleichzeitig Angestellte der Region oder der Länder sein. Sie treten dann im Normalfall in den Wartestand.

Das Staatsgesetz 1078 vom 12. Dezember 1966, Artikel 3 und 4, gibt einem Abgeordneten des Regionalrats das Recht in den Wartestand zu treten, aber nur das Recht, keinesfalls eine Pflicht. Das heißt, das Staatsgesetz meint damit, um das Amt eines Regionalratsabgeordneten besser ausüben zu können, um mehr Zeit zu haben, darf man in den Wartestand treten, aber man muß nicht, meint jedenfalls das

Staatsgesetz.

Ich glaube, es wäre durchaus gerechtfertigt und ohne den geringsten Schaden möglich diesen Passus entsprechend zu ändern. Es tritt sonst erfahrungsgemäß folgendes ein: Wenn zum Beispiel ein Bediensteter des Staates in irgendwelcher Funktion - zum Beispiel auch als Lehrer -, noch nicht in der sogenannten Stammrolle ist, dann kann er zum Beispiel auch das Probejahr nicht absolvieren, das heißt seine Karriere steht einfach still und ich glaube nicht, daß es gerechtfertigt ist jemand beruflich zu behindern, wenn er als Regionalratsabgeordneter gewählt wird.

Ganz im Gegenteil, man sollte viel mehr danach trachten die Berufslaufbahn nicht zu behindern, weil dann die politische Unabhängigkeit eines Regionalratsabgeordneten viel größer ist, wenn er sich beruflich abgesichert glaubt.

Aus dem gleichen Grund ist es dem Regionalrat ja nie in den Sinn gekommen, zum Beispiel die Ausübung eines freien Berufes als Rechtsanwalt, als Wirtschaftler irgendwie auch nur zu behindern und das gleiche Prinzip sollte auch für die Angestellten des Staates gelten.

Wenn natürlich das Gesetz möglichen Mißbrauch des Amtes ausschalten will, so genügt es ja wie es vorgesehen ist, daß man die Ausübung eines entsprechenden Dienstes bei der Region oder bei den Ländern unvereinbar erklärt.

Das ist sinnvoll, so war es früher, so soll es ruhig bleiben, aber für die Bediensteten des Staates glaube ich nicht, daß das auch nur im geringsten erforderlich ist.

Wie ich gesehen habe - als Mitglied der Kommission -, haben sich die Kommissionsmitglieder der verschiedensten Parteien in diese Richtung durchaus einverstanden erklärt. Es war immerhin ein gewisses Spektrum der Parteien, sodaß ich glaube, man könnte für die Zukunft eine entsprechende Änderung vornehmen, bei einer Revision dieses Gesetzes was ja notwendig zu sein scheint, um mögliche Mißverständnisse auszuschalten und Unklarheiten zu beseitigen.

Ich danke!

(All'atto dell'applicazione dell'art. 12 di questo testo unico delle leggi regionali, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, la Commissione di Convalida è giunta alla conclusione che il comma 3 dell'art. 12 prevederebbe, per un dipendente dello Stato, la incompatibilità con l'ufficio di consigliere provinciale o regionale.

Il rispettivo passo della legge non prevede invece espressamente il caso dei dipendenti dello Stato, in quanto recita semplicemente: "l'ufficio di consigliere regionale è inoltre incompatibile con la posizione di dipendente di altri enti pubblici".

Ritengo che, a tal proposito, si possano anche esprimere dubbi, se il legislatore intendesse effettivamente includervi anche i dipendenti dello Stato. In tal caso sarebbe stato più semplice indicare un'altra formulazione "l'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con la posizione di dipendente dello Stato".

Non sembra tuttavia che si volesse dare questo senso alla norma, poiché tale comma è stato inserito nell'estate del 1983. Precedentemente nessuno si era confrontato in quella circostanza, che un dipendente dello Stato non potesse essere anche nel contempo...

(Interruzione)

PAHL: ... che un dipendente dello Stato potesse essere nel contempo anche consigliere regionale. Il senso della legge, come ritengo di poter interpretare, tende ad evitare che un dipendente della Regione o delle due Province possa trarre un qualsiasi vantaggio, ricoprendo anche l'ufficio di consigliere regionale. E' giusto che si voglia evitare simili circostanze, ma un dipendente dello Stato mai vi potrebbe trarre vantaggio.

Le amministrazioni sono completamente separate e, per questo motivo, non mi sembra oggettivamente necessario prevedere questa incompatibilità.

Anche in passato ciò non è mai effettivamente avvenuto, poiché l'esperienza insegna che i dipendenti dello Stato mai hanno esercitato questa loro funzione durante il periodo del mandato politico di consigliere regionale, in quanto ciò sarebbe mal conciliabile con la disponibilità di tempo, comunque mai avrebbero potuto trarre da questa loro posizione un qualsiasi vantaggio.

Credo sia assolutamente necessario chiarire tale punto, eliminando la incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e la funzione di dipendente dello Stato, poiché tale norma dovrebbe valere anche viceversa. Infatti un deputato, oppure un senatore, può essere nel contempo anche dipendente della Regione o delle Province, anche se in linea di massima chiedono sempre di essere collocati in aspettativa.

La legge nazionale del 12 dicembre 1966, n. 1078, articoli 3 e 4, offrono al consigliere regionale il diritto di chiedere

aspettativa, ma soltanto il diritto, non essendovi previsto l'obbligo. Ciò significa che la legge dello Stato prevede che l'esercizio dell'ufficio di consigliere regionale può essere meglio esplicato avendo tempo a disposizione, per cui l'interessato può chiedere l'aspettativa.

Ritengo pertanto che risulterebbe infine giustificata la modifica di questa norma, senza arrecare nessun pregiudizio. Diversamente, potrebbe verificarsi il seguente caso: ad esempio un dipendente dello Stato che svolge una qualsiasi funzione - ad esempio anche come insegnante - non essendo ancora di ruolo e dovendo assolvere ancora l'anno di prova, la sua carriera rimane completamente bloccata e quindi non credo si possa giustificare questo ostacolo professionale, per il solo fatto che l'interessato è stato eletto consigliere regionale.

Anzi, sono dell'avviso che si dovrebbe fare di tutto per non ostacolare la carriera, poiché in tal modo la indipendenza politica di un consigliere regionale risulterebbe maggiore se si provvedesse a garantirlo sotto il profilo professionale.

Per questo motivo il Consiglio regionale non si è mai permesso, ad esempio, di ostacolare l'esercizio di una libera professione, come avvocato, commercialista, ecc., e quindi lo stesso principio dovrebbe valere anche per i dipendenti dello Stato.

Se la legge intende eliminare qualsiasi abuso, sarebbe sufficiente prevedere la incompatibilità della funzione di un servizio regionale o provinciale con quella di consigliere regionale.

Tale norma avrebbe anche un senso; ciò era stato previsto anche precedentemente. L'attuale regolamentazione può anche rimanere tale e quale, ma non per i dipendenti dello Stato, non essendo tutto questo minimamente necessario.

Come ho potuto notare nella mia qualità di membro della Commissione, i componenti dei vari partiti si sono anche dichiarati d'accordo su tale orientamento. Esisteva comunque un certo ventaglio di partiti, per cui in futuro credo si possa provvedere a tale modifica, al momento della revisione della legge che sembra essere piuttosto necessaria, per eliminare possibili incomprensioni e punti d'ombra.

Grazie.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Peterlini hat das Wort.

Zurückgezogen.

Ist noch jemand der sich zu Wort meldet. Dann hat das Wort Frau Abgeordnete Emeri.

La parola al consigliere Peterlini.
Ritirata la richiesta.
Qualcuno desidera ancora intervenire? Nessuno.
La parola alla Consigliere Emeri.

ARDIZZONE EMERI: Brevemente, non tanto per difendere l'operato della Commissione, quanto per ristabilire la verità di alcuni dati che, nel corso dei lavori della Commissione, erano stati già valutati ed accertati.

Il consigliere Mitolo ritorna sulla questione degli Schützen, ampiamente discussa all'interno della Commissione. Ma, sia qui che lì, il consigliere Mitolo non è che abbia portato un solo elemento concreto per dire che gli Schützen non sono un'associazione culturale. Eppure l'esempio di come la Commissione si è comportata nei confronti del consigliere Casagrande e del problema dell'Associazione cacciatori, dimostra che la Commissione non si è fermata di fronte al nomen juris; non si è fermata di fronte al nominalismo. Cioè, per l'Associazione cacciatori, abbiamo esaminato lo statuto, siamo andati a vedere se, oltre gli scopi culturali, perseguiva scopi e svolgeva anche attività diverse. La stessa cosa si sarebbe senz'altro fatta per gli Schützen se Mitolo, che in questo senso si era pronunziato, avesse portato un solo elemento concreto per valutare diversamente questa associazione.

Dato che ciò non è avvenuto, abbiamo dovuto basarci sullo statuto, perché non è che la Commissione sia un organismo di polizia che possa andare ad indagare che cosa nelle singole situazioni concrete le associazioni fanno. Ci siamo basati sullo statuto e, sulla base dello statuto stesso, abbiamo ritenuto che fosse un'associazione culturale e di conseguenza ci siamo comportati.

Il problema che il consigliere Pahl solleva, sul piano dei testi di legge sui quali la Commissione si è basata, è infondato. Cioè è impossibile dire, anche se la formulazione - questo del resto è stato scritto anche nella relazione - è abbastanza scadente, che lo Stato non sia un ente pubblico. Di fronte ad un'affermazione simile credo che nessuno, anche che abbia delle conoscenze giuridiche abbastanza limitate, possa insistere. Lo Stato è un ente pubblico. Credo che non sia sostenibile il contrario. Tanto più che il confronto - adesso io non ho sottomano la legge - fra il comma precedente e quello successivo, nel quale si parla di altri enti pubblici, dimostra che non si fa riferimento alla Provincia o alla Regione, perché quegli enti pubblici sono già compresi nel comma precedente.

Quindi, nel successivo comma, si parla di altri enti pubblici e quindi sono tutti gli altri.

Quale era la ratio del legislatore nello stabilire questa incompatibilità? Non, a mio parere - o quanto meno non lo si deduce dal testo di legge - quella di impedire che un consigliere regionale tragga vantaggio dalla sua posizione di consigliere regionale e dalla sua posizione di dipendente di un ente pubblico, perché ci sia la possibilità di influenza del consigliere regionale sull'ente pubblico, la qual cosa sarebbe esclusa nel caso dello Stato, secondo il consigliere Pahl.

No. Secondo me, in questo caso, il legislatore si è posto proprio il problema di indicare chiaramente che il lavoro del consigliere regionale è un lavoro a tempo pieno e che quindi chi ha un altro lavoro al servizio di un ente pubblico deve andarsene in aspettativa.

Allora il consigliere Pahl dice: ma perché, invece, non si stabilisce una cosa del genere nei confronti di un libero professionista e di chi esercita un'altra attività al servizio di un'azienda privata? Perché, in quel caso, vi può essere una riduzione dell'orario di lavoro, una riduzione della partecipazione, dell'attività di questa persona, nel campo diverso dall'attività di consigliere regionale, ad libitum. Cioè uno può rimanere e fare anche un'ora di lavoro alla settimana e anche perché quest'altra persona non ha tutte le garanzie.

Lui ha fatto l'esempio dell'avvocato, e forse si riferiva a me, ma la posizione del libero professionista è che, al termine del suo mandato, non ha nessuna garanzia di ritrovare la situazione che aveva all'inizio del suo mandato, come invece il dipendente dell'ente pubblico ha.

Il consigliere Pahl cita anche la legge 1078 dello Stato dicendo: vedete, lo Stato dice che il suo dipendente ha la facoltà di andare in aspettativa, ma non ha l'obbligo di andarci. Ma lo credo bene! Lo Stato non potrà mai entrare a stabilire l'incompatibilità di un consigliere regionale, perché questa sarebbe una violazione dell'autonomia, che mi meraviglio il consigliere Pahl proponga.

Quindi è chiaro che siamo noi, è il Consiglio regionale che deve stabilire chi è incompatibile con la carica di consigliere regionale, quale attività, quale posizione è incompatibile con la carica di consigliere regionale. Non potrà mai essere lo Stato che stabilisce una cosa del genere.

PRESIDENTE: Sind keine weiteren Wortmeldungen mehr? Dann kommen wir zur Abstimmung. Abgeordneter Peterlini.

Se nessuno desidera intervenire, procediamo alla votazione.
Consigliere Peterlini.

PETERLINI: Ich möchte einen Punkt herausgreifen, der vom Abgeordneten Langer kritisiert worden ist und der mir von grundsätzlicher Bedeutung erscheint.

Der Abgeordnete Langer hat in seiner Intervention gesagt: Ja es ist ja "quasi" ein fast lächerlicher Akt, wenn das Organ das eben gewählt worden ist sich selbst bestätigt, weil ja jeder der in diesem Organ drinnen ist Interesse hat, daß er als bestätigt erklärt wird; so ungefähr glaube ich ihre Worte deuten zu können. Bitte?

(Unterbrechung)

PETERLINI: Etwas verkürzt dargestellt, aber nicht im Sinn vorbei.

Ich wollte darauf hinweisen, daß die Praxis der Parlamente sich die eigene Wahl zu bestätigen ein Ausdruck der Gewaltenteilung darstellt. Um zu verhindern, daß einerseits die Exekutive, die Verwaltung, die Regierung oder wer immer auch, andererseits die Gerichtsbarkeit in Zuständigkeiten der Gesetzgebung eingreift und umgekehrt, hat der demokratische Rechtsstaat, und das gilt nicht nur in Italien - nicht nur in unserer Region -, sondern in allen demokratischen Rechtsstaaten das Prinzip der Gewaltenteilung festgelegt, indem jeder für seinen Bereich arbeiten muß und Überschneidungen möglichst vermieden werden und aus dieser Sicht heraus ist der Akt den wir heute vollziehen, nämlich die Bestätigung der Gewählten aufgrund unserer eigenen Gesetze eigentlich ein Ausdruck dieser Gewaltenteilung und damit ein Grundprinzip unserer demokratischen Verfassung.

Das parlamentarische Organ - das frei gewählt worden ist -, überprüft selbst die eigenen Positionen und bestätigt dieselben. Vorbehaltlich, und auch das sei klargestellt und hat nichts damit zu tun, Vergehen die unter die ordentliche Gerichtsbarkeit fallen, in die seinerseits der Regionalrat nicht eingreifen kann, es sei denn durch Rekurs und dergleichen mehr - wie es geschehen ist -, und die mit unserem heutigen Akt überhaupt nichts zu tun haben und deswegen war es auch nicht ganz korrekt den Präsidenten, der zu Recht darauf hingewiesen hat, daß wir heute mit dieser Bestätigung eine institutionelle Aufgabe wahrnehmen müssen, zu unterstellen, ja das würde jetzt so schnell heute

im letzten Moment gemacht um irgendwelche Tatsachen zu setzen, in Anbetracht des Rekurses über das Wahlverfahren selbst, das beim Staatsrat behandelt wird. Das hat nichts damit zu tun, das Verfahren des Staatsrates ist eine gerichtliche Angelegenheit, die eben Aspekte der Rechtmäßigkeit zu prüfen hat und wir haben heute eine institutionelle Aufgabe wahrzunehmen und wollen sie auch wahrnehmen.

Zweiter Punkt; es ist bereits zum Ausdruck gebracht worden, vom Kollegen Pahl, aber auch von anderen Rednern und selbst von der Präsidentin der Kommission einige Bestimmungen des Wahlgesetzes sind zu überarbeiten, einige Unklarheiten zu beseitigen.

Wir werden aber auch in Zukunft darauf achten, daß der Sinn und der Zweck von Unvereinbarkeiten und Unwählbarkeiten gewahrt wird. Es gibt sicherlich einige Bereiche die geregelt werden müssen, beispielsweise der konkrete Aspekt den der Kollege Pahl aufgezeigt hat, weil man nicht einem Staatsbediensteten, oder auch einem anderen Bediensteten sozusagen die eigene Laufbahn blockieren kann. Es ist nicht richtig, daß er seine eigene Laufbahn zum Vorteil ausnützt oder sein Mandat zum Vorteil für die Laufbahn ausnützt, das sollte ja geklärt sein, aber auch nicht umgekehrt und dieses umgekehrte wollen wir in Zukunft verhindern, daß also jemand die Probezeit absolvieren kann und wenn er will irgendeinen Wettbewerb beim Staat oder auch bei anderen Körperschaften, auch bei der Region oder beim Land machen kann. Also Wettbewerbe sollen zugelassen werden, die Probezeit soll - meines Erachtens -, auch zugelassen werden. Über die Unvereinbarkeit als solche, würde ich noch diskutieren, weil die zeitliche Auslastung eines Regionalratsabgeordneten doch sehr in Anspruch nehmend ist und auch die Bezahlung entsprechend festgelegt ist, daß man eigentlich mit einer Tätigkeit zurechtkommen müßte.

Dritter Punkt; die Frage die Kollege Mitolo zu den Schützen aufgeworfen hat, ja Sie haben aus dem Munde der Vorsitzenden gehört, daß Sie - der Kollege ist nicht da -, gar keine Belege gebracht haben, aber ich möchte es einfach als politische Hetzerei bezeichnen in diesem Zusammenhang überhaupt die Frage aufzuwerfen.

Die Schützen sind in Südtirol ein kultureller Verein, der wesentlich zur kulturellen Bereicherung - mit allen anderen Vereinen -, unseres Landes beiträgt und wir verwehren uns wirklich energisch gegen jedweden Versuch, auch wenn mit lächerlichen Fragen, diese reiche kulturelle Tätigkeit in Frage zu stellen.

Im Übrigen hat die Kommission - wenn ich richtig informiert bin -, den Abgeordneten Hosp gebeten die Statuten der Schützen

vorzulegen, und das ist auch erfolgt, und vom rechtmäßigen Gesichtspunkt aus kein Einwand gemacht worden.

Mit diesen Überlegungen, mit der Verpflichtung einige Änderungen am Wahlgesetz vorzunehmen, wird die Südtiroler Volkspartei aber für die Bestätigung im Sinne des Berichtes der Kommission stimmen.

(Desidero soffermarmi su un punto criticato dal cons. Langer e che mi appare di fondamentale importanza.

Il cons. Langer ha affermato nel suo intervento quanto segue: si tratta quasi di un atto ridicolo, se un organo eletto è chiamato a convalidare se stesso, in quanto ogni componente di questo organo ha interesse di vedere convalidata la propria elezione; credo di poter così, press'a poco, interpretare le sue parole. Prego?

(Interruzione)

PETERLINI: Sì, l'ho detto in breve, ma il senso è questo.

Volevo indicare che in pratica la convalida delle elezioni da parte dei parlamenti è espressione della divisione dei poteri. Per evitare che da una parte l'esecutivo, l'amministrazione, il Governo o chiunque altro organo, e, dall'altra, gli organi giurisdizionali, si ingeriscano nelle competenze del legislativo e viceversa. Lo stato democratico di diritto ha questa caratteristica; ciò vale anche per l'Italia - non soltanto per la nostra Regione - ma anche per tutti gli altri stati di diritto democratici in cui è previsto il principio della separazione dei poteri, dato che ogni organo deve lavorare indipendentemente nel proprio ambito, senza ingerenze da parte di altri organi, per cui l'atto che oggi stiamo per compiere, vale a dire la convalida della nostra elezione, avvenuta in base alla legge da noi stessi approvata, è appunto espressione di questa divisione dei poteri, che risponde ad un principio fondamentale della nostra Costituzione democratica.

L'organo parlamentare, eletto liberamente, esamina esso stesso la propria posizione e provvede all'autoconvalida. E' fatta comunque riserva, ciò è bene chiarirlo in maniera inequivocabile ed è cosa completamente indipendente da quanto ci accingiamo a fare ora, ma comunque è fatta riserva, ribadisco, per le trasgressioni di legge che cadono nella sfera della giurisdizione ordinaria, nella quale il Consiglio regionale non può intervenire, sia che si tratti di un ricorso ecc., come è accaduto nel caso specifico, ma sono pur sempre atti

estranei a questo nostro compito istituzionale, per cui non è stato corretto attribuire al presidente, che giustamente ha indicato che questa convalida fa parte di un nostro compito istituzionale, di voler ancor oggi procedere a tale atto per porre un qualsivoglia fatto, in considerazione del ricorso inoltrato contro la procedura elettorale, che sta per essere trattato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato.

Ribadisco che si tratta di una procedura indipendente; è una questione della quale è stato investito il potere giurisdizionale, chiamato ad esaminare gli aspetti della legittimità, mentre noi dobbiamo e vogliamo provvedere ad un nostro compito istituzionale.

In secondo luogo, come ha già fatto presente il collega Pahl e anche altri oratori che sono intervenuti, la stessa Presidente della Commissione ne ha fatto menzione, sarà necessario provvedere ad elaborare alcune norme della legge elettorale per eliminare alcune incertezze.

Anche in futuro ci premuniremo affinché il senso e lo scopo della incompatibilità e della ineleggibilità sia garantito ulteriormente.

Esistono certamente alcuni settori che vanno regolamentati; ad esempio l'aspetto concreto indicato dal collega Pahl, dato che non è possibile bloccare la carriera ad un dipendente dello Stato, o ad un dipendente di altro ente. Non è giusto che l'interessato sfrutti a suo favore la propria carriera, oppure che, con il mandato politico, si procuri vantaggi nella carriera stessa. Questo punto credo sia già stato chiarito, ma anche, viceversa, non è giusto e possibile arrecare danno a chi è stato eletto, la qual cosa noi intendiamo evitare per il futuro. Si dovrà fare in modo che qualcuno possa assolvere il periodo di prova e, se intende partecipare a qualche concorso statale o di altro ente, anche presso la Regione e le Province, è giusto che vi partecipi.

Dunque i concorsi dovrebbero essere ammessi, come pure il periodo di prova dovrebbe essere reso possibile, almeno dal mio punto di vista.

Sulla incompatibilità come tale vorrei ancora discutere, poiché il mandato di consigliere regionale impegna molto tempo e per questo motivo l'indennità di carica è stata stabilita in maniera che ognuno dovrebbe riuscire a conciliare il tutto con la propria attività.

In terzo luogo desidero soffermarmi sulla questione sollevata dal collega Mitolo in merito agli Schützen. Lei stesso ha potuto udire, per bocca del Presidente, che lei non ha prodotto delle prove - il collega non è presente - per cui considero una sobillazione

politica il fatto di aver sollevato tale questione a tal proposito.

Gli Schützen sono in Alto Adige un'associazione culturale, che contribuisce notevolmente all'arricchimento culturale, insieme ad altre associazioni, della nostra Provincia e noi ci opponiamo energicamente contro qualsiasi tentativo di porre in dubbio, anche con questioni ridicole, questa ricca attività culturale.

Del resto la Commissione aveva pregato il consigliere Hosp di presentare lo statuto degli Schützen, se sono ben informato, la qual cosa è anche avvenuta e, sotto il profilo della legittimità, la Commissione non ha fatto la minima osservazione.

Con queste considerazioni, con l'impegno di provvedere ad alcune modifiche alla legge elettorale, l'S.V.P. voterà a favore della convalida nel senso della relazione della Commissione.)

PRESIDENTE: Das Wort hat Regionalassessor a Beccara.

La parola all'assessore a Beccara.

a BECCARA: Ognuno di noi sa perfettamente come le norme giuridiche, anche le più perfette, quelle maggiormente meditate, maggiormente studiate, poi, alla fine, anche quelle che in teoria sono le più incontaminate da qualsiasi preoccupazione di parte, alla fine però poi sono suscettibili di interpretazioni diverse. Sappiamo perfettamente come, di fronte alla stessa disposizione di legge, ad esempio, un consulente esprima un certo parere, un altro consulente esprima il parere diametralmente opposto.

(Interruzione)

a BECCARA: Ma, non solo per questo. In Italia poi, dove le scuole giuridiche, ancora ai tempi di Bologna, sono state fiorentissime, credo che questa vivacità di confronto sia una delle caratteristiche anche del nostro paese.

Detto questo, è fuori dubbio che la Giunta, per quanto le compete, deve preoccuparsi di predisporre dei testi che siano quanto più possibile chiari, semplici e che non si prestino a difficoltà di interpretazione.

A questo proposito devo anche fare un certo mea culpa, in quanto si riteneva, per esempio, per quanto riguarda il problema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, che l'assunzione del testo nazionale, ad esempio della legge n. 154 dell'aprile 1981, fosse una

garanzia anche per l'interpretazione. Purtroppo non è così perché, se noi assumiamo un testo che vale in tutta la nazione, ma che è di difficile interpretazione, evidentemente poi la Commissione di Convalida si trova nella situazione in cui si è trovata.

Io avevo già ricevuto, come tutti i colleghi, la relazione della Commissione di Convalida e gli uffici si sono già messi al lavoro, proprio per vedere in che modo modificare il testo vigente in sintonia anche con le osservazioni fatte.

Io dirò di più ancora. La Giunta regionale ritiene di avvalersi anche di qualche consulenza esterna. Ho visto che nella relazione è stato citato Roversi-Monaco, è stato citato Pototschnig, ecc. Credo che qualche consulenza a questo livello, nella predisposizione della bozza del disegno di legge, sia utile.

Per quanto riguarda un problema sollevato dal collega Pahl e al quale la collega Emeri ha offerto una risposta, io direi che in effetti lo spirito del legislatore, nel momento in cui ha predisposto quella norma così tormentata in merito alle incompatibilità con l'ufficio di dipendente dello Stato, era quello di dire - almeno se ne è discusso ampiamente nelle passate legislature - che il consigliere regionale deve essere consigliere regionale a tempo pieno. E quindi si è trovata una formula piuttosto contorta, lo ammetto, per esprimere, per far valere questa volontà del Consiglio.

Però è in pari tempo vero che la legge 1078 del 1966, per quanto riguarda i dipendenti dello Stato, non in riferimento ai consigli regionali, evidentemente, perché lo Stato non può intervenire qui, ma, per il Parlamento, non prevede incompatibilità. Cioè lo Stato, per i propri dipendenti, non prevede che, nel momento in cui sono eletti parlamentari, debbano obbligatoriamente andare in aspettativa.

Quindi anche il ragionamento del collega Pahl è dignitoso. Vedremo, ad esempio, se è possibile stabilire il principio che il consigliere regionale lavora a tempo pieno e di fare quelle eccezioni che consentano di non punire il dipendente dello Stato che deve fare dei periodi di prova o deve sostenere degli esami.

Detto questo, io ritengo che la Giunta, prima della sospensione estiva del Consiglio, possa offrire, al Consiglio e alle forze politiche, perlomeno una bozza di un nuovo disegno di legge per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale, che tenga in conto le osservazioni fatte non solo dalla Commissione di Convalida, ma anche quelle emerse poi nel corso di questo inizio di legislatura.

Per quanto riguarda l'intervento del collega Mitolo, io devo

dire che non è questione che riguardi il testo legislativo perché, se il testo dice associazioni culturali, poi si tratta di vedere se quella è associazione culturale o non, ma evidentemente non è compito del legislatore questo.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Abgeordneter Langer.

Chi chiede ancora la parola?

Consigliere Langer.

LANGER: Ich muß mich zum zweiten Mal ganz kurz zu Wort melden, weil ich dem Kollegen Peterlini zwei Antworten schuldig bin.

Erstens in Sachen Gewaltenteilung. Ich glaube, daß...

(Unterbrechung)

LANGER:...ja, aber ich bin entweder bewußt mißverstanden worden, oder es herrscht jedenfalls ein deutlicher Abstand zwischen unseren Positionen und ich möchte das schon noch klarstellen, denn was ich gesagt habe, war gerade im Sinne der Gewaltenteilung, ich habe das auch gesagt, aber vielleicht haben Sie mir nicht genau zugehört.

Ich finde es richtig und durchaus in der Tradition der Parlamente, daß ein Parlament die Entscheidung über Unvereinbarkeit und Unwählbarkeit soweit sie von den eigenen Gesetzen abhängt, sich selber vorbehält und dagegen ist nichts einzuwenden, wie ich sehr deutlich gesagt habe.

Was hingegen einem Parlament nicht zugemutet werden kann, und nicht zugemutet werden sollte, scheint mir, ist das Nachzählen von Stimmen, wie wir es derzeit in der italienischen Abgeordnetenkammer gesehen haben und wie es auch bei uns theoretisch, aufgrund der derzeitigen Lage, möglich wäre, denn wenn zum Beispiel morgen irgend jemand von uns ausscheidet und jemand von den Kandidaten nachfolgt, die sich über die Reihung der Vorzugsstimmen versucht haben zu beschweren und die bis jetzt von der Wahlprüfungskommission abgewiesen worden sind, die müßten dann geprüft werden, denn die Wahlprüfungskommission hat nicht gesagt: Das geht uns nichts an, sondern sie hat gesagt es würde für uns erst dann relevant, wenn der betreffende Beschwerdeführer, oder die betreffenden Beschwerdeführer als tatsächliche Nachrücker in den Regionalrat einziehen sollten und mir scheint, daß eben dieser Aspekt der Wahlhandlung, nämlich Regelmäßigkeit der Einreichung der Listen,

Regelmäßigkeit und ordnungsgemäße Einreichung der Kandidaturen, Listenzeichen usw, daß die eben außerhalb der Prüfung des Regionalrats liegen müssen, weil gerade wenn man die Gewaltenteilung will, hier eine ganz deutliche Unvereinbarkeit vorliegt.

Es besteht auch die Gewaltenteilung zwischen dem Wähler und dem Gewählten. Das heißt die Wähler haben eine Gewalt die sie ausüben, im Moment der Stimmabgabe, auf die sie nachher nicht mehr Einfluß nehmen können, die sie nicht korrigieren können bis zur nächsten Wahl und deswegen müssen sie die Gewähr haben, daß unparteiische und kompetente Instanzen darüber wachen, daß ihr Wählerwille nicht verfälscht und daß damit nicht gemogelt wird und auch nicht Irrtümer zum Opfer fällt.

Deswegen scheint mir, daß wir hier eine klare Trennung vornehmen müssen, zwischen den Aufgaben die der Regionalrat sich selber vorbehält, Unvereinbarkeit, eventuell die Abgeordneten rechtzeitig auffordern eine unvereinbare Funktion zurückzulegen usw. und Prüfung der Voraussetzungen die uns in dieses Haus gebracht haben, das heißt des Wählerwillens...

(Unterbrechung)

LANGER:... ich habe nicht unterstellt, daß sie mogeln...

(Unterbrechung)

LANGER:... es kann passieren und es haben allzuvielen Episoden gezeigt, daß auch wenn nicht unbedingt gemogelt wird, daß zum Beispiel Stimmen falsch übertragen, oder falsch ausgezählt werden. Es kann durchaus auch in der besten Absicht, oder ohne böse Absicht passieren.

Aber es muß deswegen eine Instanz geben, die das von vorneherein klar nachprüft, die also auch eine klare Reihung der Gewählten und der nichtgewählten Bewerber vornimmt, an die man sich dann halten kann ohne daß die Wahlprüfungskommission, beispielsweise im Augenblick wo, ich weiß nicht, ich glaube es hat sich in dem Fall um christdemokratische Bewerber gehandelt und einmal glaube ich um PPTT Bewerber, wenn also jemand von der betreffenden Liste aus dem Regionalrat ausscheiden sollte, daß dann der Regionalrat den Streit entscheiden muß, wer nachfolgt.

Das heißt, daß der Regionalrat den Wählerwillen überprüfen muß, wer dann als gewählt zu gelten hat; das was wir jetzt im zentralen Parlament sehen, das was in Rom momentan passiert, daß das Parlament

Vorzugsstimmen auszählt und dann muß man natürlich sagen: Ja warum denn nur in Brez und wo sie noch bestritten waren, warum dann nicht alle, denn dann kann der andere Kandidat behaupten: Ja vielleicht hast du dort um ein paar Stimmen zuviel, also unrechtmäßig, zugeschrieben bekommen, aber ich möchte dann, daß man meine Stimmen in dem anderen Tal, oder in dem anderen Wahlsprengel nachprüft. Das muß eben von vorneherein geschehen, Herr Kollege Peterlini. Nach der Wahl muß das Gericht es so einwandfrei und so überprüfen, beziehungsweise muß dort ein Einspruch möglich sein, daß nicht der Regionalrat selber dann hergehen muß, um über den Wählerwillen zu entscheiden, denn der Wählerwille steht nicht zu unserer Disposition, der ist schon gefallen und es steht nicht uns zu, den Wählerwillen in Hinblick auf unsere Wahl, also die Mitglieder dieses Regionalrates irgendwie zu überprüfen und zu beeinträchtigen.

Noch ein Zweites wollte ich sagen: Frage der Unvereinbarkeiten. Sie haben gesagt, Herr Kollege Peterlini, daß Sie sich dahingehend bemühen möchten, daß beispielsweise Regionalratsabgeordnete auch an Wettbewerben teilnehmen können, beziehungsweise ihr Probejahr beim Staat oder sonstwo machen können oder ähnliches.

In diesem Fall möchte ich mich der Meinung des Kollegen a Beccara anschließen. Mir scheint es ganz klarer Gesetzeswille, daß das Mandat des Regionalrats- und Landtagsabgeordneten in unserer Region ein Vollmandat ist, es ist auch entsprechend finanziell dotiert und mit allen möglichen Absicherungen versehen und ich glaube es würde kein gutes Zeugnis für uns ablegen, wenn Abgeordnete neben ihrer Funktion beispielsweise in ihrer Eigenschaft als öffentliche Bedienstete tätig wären oder so etwas.

Diesbezüglich glaube ich, müssen wir uns schon an die Regel halten, daß Situationen, die nicht nur zur rechtlichen Unvereinbarkeit führen, sondern die auch Zweifel an der vollen Verfügbarkeit für das Mandat rechtfertigen würden, daß wir diese Zweifel von vornherein, eben schon im Gesetz und in dessen Anwendung ausräumen. Also diesbezüglich würde ich mich schon zur bestehenden Regelung bekennen.

(Devo chiedere brevemente per la seconda volta la parola, in quanto debbo al consigliere Peterlini due risposte.

innanzitutto in merito alla separazione dei poteri. Ritengo che...

(Interruzione)

LANGER: ... Sì, ma sono stato malinteso forse consapevolmente, oppure tra le nostre posizioni vi è una distanza talmente chiara, per cui desidero chiarire la mia affermazione fatta proprio nel senso della divisione dei poteri; anch'io avevo parlato di tale divisione, ma forse lei non ha seguito attentamente il mio intervento.

Ritengo giusto e nella tradizione dei parlamenti, che questi si riservino la decisione sulla incompatibilità ed ineleggibilità, per quanto dipendenti da proprie leggi, e contro questa circostanza non vi sono da fare obiezioni, come ho già affermato in maniera inequivocabile. Ciò che invece non si può attribuire a un parlamento, oppure che non si dovrebbe attribuire, riguarda il controllo dei voti, come avviene attualmente presso la Camera dei Deputati italiana, la qual cosa potrebbe verificarsi in teoria anche qui da noi. Sulla base dell'attuale situazione sarebbe possibile che un domani qualcuno di noi lasci il Consiglio e venga naturalmente sostituito da altro candidato, che aveva tentato di ricorrere per la sua posizione raggiunta sulla base dei voti di preferenza ottenuti, ricorsi che sono stati respinti ora dalla Commissione di Convalida. Ebbene, a quel punto, tale ricorso dovrebbe essere riesaminato, poiché la Commissione di Convalida non ha affermato di non voler prendere in considerazione quanto esposto, ma ha dichiarato che per la stessa Commissione tale circostanza diventa rilevante soltanto se il ricorrente o i ricorrenti fossero interessati a sostituire effettivamente qualche consigliere regionale. E mi sembra quindi che proprio questo aspetto della procedura elettorale, cioè la regolarità al momento della presentazione delle liste dei candidati, dei simboli, ecc., che questi atti non dovrebbero cadere nella sfera di esame del Consiglio regionale, poiché, proprio per la separazione di poteri, di ravvisa in questo punto una chiara incompatibilità.

La divisione dei poteri esiste anche fra elettori ed eletti. Ciò significa che gli elettori hanno il potere che esercitano al momento del voto, sul quale però non possono in un secondo tempo influire, non possono apportarvi nessuna correzione fino alle prossime elezioni e, per questo motivo, devono essere offerte le dovute garanzie, che dovrebbero essere istanze al di sopra dei partiti competenti a vigilare in merito, vale a dire che la volontà dell'elettore non venga sfalsata, che non si verificino imbrogli o errori, di cui l'elettore sarebbe vittima.

Per questo motivo ritengo che si dovrebbe attuare una chiara divisione tra i compiti che il Consiglio regionale riserva a se stesso, l'esame della incompatibilità, invitando eventualmente i consiglieri a rinunciare ad una funzione incompatibile, ecc., l'esame della

sussistenza di tutte le premesse che ci hanno condotto in questo consesso, vale a dire per volontà del cittadino...

(Interruzione)

LANGER: ... Io non le ho attribuito brogli elettorali...

(Interruzione)

LANGER: ... Può accadere, e a tal proposito si sono verificati numerosi episodi, anche se non si tratta di brogli elettorali, ma si sono verificati errori, ad esempio, al momento dello scrutinio, come pure al momento della trascrizione di questi voti.

Possono accadere anche errori involontari, senza intenzioni cattive.

Ma per questo motivo deve esistere un'istanza che esamini, sin dall'inizio, con la massima precisione, che predispone una chiara graduatoria di eletti e di candidati non eletti, alla quale ci si possa attenere, onde evitare che, ad esempio, al momento dell'uscita dal Consiglio regionale da parte di qualche consigliere, non sia chiamato il Consiglio regionale a decidere chi è l'effettivo successore. Casi di questi genere si sono già verificati, credo una volta nel caso di un candidato democristiano e, se non erro, anche nel caso di un candidato del P.P.T.T.

Ciò significa che il Consiglio regionale deve esaminare la volontà dell'elettore, chi deve essere ritenuto eletto come successore; ciò che sta avvenendo al Parlamento centrale, ciò che sta avvenendo precisamente a Roma, che è lo stesso Parlamento ad esaminare i voti di preferenza, ci porta naturalmente a chiederci il perché si vada ad esaminare soltanto i voti di Brez o di qualche altro comune in cui sono sorte delle contestazioni, per quale motivo non esaminare tutti i voti, in quanto uno dei candidati potrebbe pure affermare che il suo concorrente ha avuto forse qualche voto in più nell'una o nell'altra sezione elettorale, per cui desidera che i suoi voti di preferenza ottenuti nell'altra valle, oppure nell'altro seggio vengano esaminati.

Tutto questo deve avvenire prima, signor collega Peterlini. Dopo l'elezione, il tribunale deve poter esaminare tutto perfettamente; ossia in quella sede dovrebbe essere possibile presentare un ricorso, onde evitare che il Consiglio regionale stesso sia chiamato a decidere sulla volontà dell'elettore, poiché questo non è a nostra disposizione.

Tale volontà è già stata espressa e non spetta a noi esaminare la volontà dell'elettore in relazione alla nostra elezione, non spetta a noi pertanto di esaminare in certo qual modo i componenti del Consiglio regionale sotto il profilo elettorale, arrecando a loro forse anche un pregiudizio.

Un secondo punto desideravo ancora chiarire: la questione della incompatibilità. Collega Peterlini, lei ha affermato che desidera premurarsi affinché un consigliere regionale possa partecipare anche ai concorsi e possa compiere l'anno di prova nell'amministrazione dello Stato, ecc.

In questo caso desidero condividere l'opinione del collega a Beccara. Mi sembra che la legge esprima la volontà di considerare il mandato del consigliere regionale, o di consigliere provinciale, come mandato a tempo pieno, in quanto la dotazione finanziaria è tale e provvista anche di tutte le possibili garanzie, per cui non rilasceremo a noi stessi un buon attestato, se un consigliere regionale potesse svolgere nel contempo la funzione di dipendente pubblico, ecc.

A tal proposito credo che dobbiamo veramente attenerci alle regole, non permettere a priori le situazioni, che, seppur non condurrebbero ad una incompatibilità giuridica, ma susciterebbero comunque dubbi sulla piena disponibilità di tempo per il mandato, prevedendo chiaramente questi casi nelle rispettive norme di legge, eliminando, ribadisco, tali situazioni sin dalla rispettiva applicazione. A tal proposito io mi riconoscerei nella attuale regolamentazione.)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Abgeordneter Mitolo.

Chi chiede ancora la parola?

Consigliere Mitolo.

MITOLO: Signor Presidente, chiedo scusa se sono stato assente, ma i colleghi mi hanno riferito di alcune prese di posizione in replica a quanto io avevo detto.

Mi pare che la Presidente della Commissione abbia sottolineato il fatto che non ho portato prove per dimostrare che gli Schützen sono un'associazione paramilitare.

Intendiamoci, il discorso può essere molto allargato. Basta leggere lo statuto e qualcuno che interpreti lo statuto mi dica se, quando un'associazione porta delle divise militari, ha un ordinamento

gerarchico, sfilava marciando, si esercita nel tiro a segno e qualcuno dei propri componenti magari si esercita con qualche altro aggeggio o apparato e poi trova la maniera di lasciarci la vita, con tutto il rispetto naturalmente per il sacrificio di questa gente, se può essere questa un'associazione definita culturale. Io ho dei forti dubbi. E li ribadisco, con tutta sincerità.

Direi che anche gli altri non mi hanno portato sicuramente delle prove che questa associazione non è un'associazione quanto meno anomala, da non ritenersi una pura associazione sportiva, ricreativa o folcloristica.

Tant'è - e questo lo dico anche per il collega Peterlini - che non solo io ho avuto dei dubbi e delle perplessità, ma anche il collega socialista Tomazzoni, il quale si è astenuto quanto me nella decisione relativa alla convalida del collega presidente di questa associazione, Hosp.

(Interruzione)

MITOLO: Ha ragione. Grazie al collega Langer che è sempre così preciso. Devo dargliene atto: si chiama comandante.

E poi non voglio star qui a tirar fuori le tradizioni che sono alla base della stessa sussistenza e permanenza di questa associazione.

Ad ogni modo, ripeto, io lo dovevo rilevare e sottolineare per giustificare anche il voto che complessivamente dò a questa relazione.

Mi ero dimenticato prima di ricordare che non si può, per la verità, menare scandalo per il ritardo con cui eventualmente questa relazione viene approvata, se si pensa a quanto accade per esempio in Parlamento e a quanto anche è accaduto in passato in seno allo stesso Consiglio provinciale di Trento.

Debbo, ancora una volta, ribadire che la Commissione ha peraltro lavorato con impegno e serietà, compatibilmente naturalmente con la cultura, le conoscenze, la preparazione dei singoli commissari, che talvolta hanno dovuto prendere parecchio tempo per attendere pareri e per approfondire certi argomenti che non erano di facile soluzione.

PRESIDENTE: Abgeordneter Pahl, zum zweiten Mal.

Consigliere Pahl, per la seconda volta.

PAHL: Ich möchte ganz kurz nochmals etwas klären, weil vielleicht ein Mißverständnis entstanden ist, aufgrund einer Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Langer.

Es liegt mir fern, und das glaube ich weiß er sehr wohl, daß es mir darum ginge, daß ein Bediensteter des Staates irgendeinen Vorteil aus dem Amt als Regionalratsabgeordneter ziehen könnte, wenn er gleichzeitig beschäftigt wäre. Darum geht es ja nicht.

Es geht nur darum, daß man Behinderungen in der Laufbahn ausschaltet und sonst nichts, denn wenn wir andererseits immer wieder zugestimmt haben, ich unterstreiche es nochmals, daß ein freiberuflich Tätiger, gleich welcher Art, seinen Beruf behält, weil das richtig und gerecht ist, so kann man aber wirklich nicht gleichzeitig behaupten, daß er dann vollzeitig als Regionalratsabgeordneter tätig wäre. Das geht ja wirklich nicht, das wissen die Betreffenden auch und ich habe aber nichts dagegen, daß sie ihren Beruf trotzdem ausüben, denn ihre berufliche Grundlage macht ihnen erst die politische Unabhängigkeit wirklich möglich.

Zur Sache der Schützen ist vielleicht doch etwas zu klären, weil der Herr Abgeordnete Mitolo darauf eingegangen ist.

Er hat die Schützen als paramilitärische Organisation bezeichnet. Herr Abgeordneter, mit diesen Begriff haben sie etwas ausgesprochen, was einfach nicht zutrifft. Eine paramilitärische Organisation, wäre eine Organisation die zwar nicht offizielle Uniformen des regulären Heeres trägt, wohl aber wäre dies eine Organisation die auch über Waffen verfügen würde.

Nun ist es zwar so, daß sich die Organisation der Schützen in der Tradition zurückberuft auf das Landlibell des Kaisers Maximilian aus dem Jahre 1511 und damals war es ein Landesaufgebot, also eine Art Landmiliz, mit dem offiziellen Auftrag, laut Tiroler Landesverfassung, bewaffnet für die Freiheit des Landes im Kriegsfall einzutreten. Inzwischen hat sich das längst geändert. Zum letzten Mal sind die Schützen im Jahre 1915 gegen die italienische Armee angetreten, die sich an diesem, im Mai 1915, blutige Köpfe holen mußte, aber inzwischen sind die Schützen ja längst mehr nicht bewaffnet, ganz im Gegenteil, sie gehören zu den friedlichsten Organisationen, sie sind auch in ihrem äußeren Verhalten wesentlich friedlicher als die Agitatoren der Faschisten oder der Kommilitonen des Dr. Langer. Wir fürchten uns allerdings auch vor diesen nicht.

Ich kann aber sehr gut verstehen, daß eine Partei, die faschistische Partei, die Südtirol unterjochen wollte und aus gleichem

Prinzip heute noch will, sich vor jeder Regung einer Organisation fürchtet, so friedlich sie auch ist und so unbewaffnet sie auch ist, bloß aus dem einen Grund, weil sie nicht einverstanden sein könnte, daß die faschistische Partei die Autonomie zugrunde richten will.

In dieser Hinsicht, Herr Dr. Mitolo, verstehe ich Sie sehr gut, aber Sie wissen selbst, daß der Staat die Schützen als kulturelle Organisation anerkannt hat. Wenn sie päpstlicher sein wollen als der Papst so zeigen sie nur - das ist die übliche faschistische Frechheit, Demokraten zu unterbrechen, das verwundert uns schon gar nicht mehr -, daß sie mit den Südtirolern nicht gutes im Sinn haben.

Nachdem die Kommission auch aus Demokraten, und nicht bloß aus Faschisten bestanden hat, hat sie die Schützen als kulturelle Organisation - genauso wie der Staat -, wiederum bestätigt.

(Vorrei chiarire ancora brevemente, dato che potrebbe essere sorto un malinteso, in seguito ad un intervento del consigliere Langer.

Non era mia intenzione, e credo che egli stesso lo sappia, intervenire a favore di un dipendente dello Stato, che potrebbe trarre vantaggi dall'ufficio di consigliere regionale, qualora egli continuasse il suo servizio presso l'amministrazione statale. Le cose non stanno in questi termini.

Si trattava unicamente di evidenziare la necessità di eliminare qualsiasi ostacolo nella carriera, null'altro, avendo noi sempre affermato che un libero professionista, non importa quale tipo di professione, può continuare a svolgere la propria attività, la qual cosa desidero sottolineare una seconda volta, non si può certamente affermare, pur essendo giusto ed equo che un simile interessato si dedichi a tempo pieno all'attività di consigliere regionale. Questo non è possibile, lo sanno gli stessi interessati e non ho nulla in contrario che possano continuare a svolgere la propria professione, in quanto proprio la loro base professionale li rendono politicamente indipendenti.

In merito agli Schützen credo sia bene chiarire qualche cosa, visto che il consigliere Mitolo vi è entrato nel merito.

Egli ha indicato gli Schützen come un'associazione paramilitare. Cons. Mitolo, con questo concetto lei ha espresso un qualche cosa che non risponde alla realtà. Una organizzazione paramilitare sarebbe un'organizzazione che non porta divise ufficiali di un esercito regolare, ma comunque una simile organizzazione disporrebbe anche di armi.

L'organizzazione degli Schützen si richiama nella sua

tradizione al libello dell'imperatore Massimiliano dell'anno 1511 ed a quel tempo gli Schützen venivano reclutati e formavano una specie di milizia popolare, con l'incarico ufficiale, in base alla costituzione tirolese, di intervenire armati a favore della libertà del territorio in caso di guerra. Queste cose sono già da tempo superate.

L'ultima volta gli Schützen si sono presentati in armi nel 1915 contro l'armata italiana, sostenendo nel mese di maggio dello stesso anno un sanguinoso scontro, ma nel frattempo gli Schützen hanno depresso le armi e già da molto non ne portano più; anzi, gli Schützen appartengono a quelle organizzazioni più pacifiche, anche nel loro comportamento esterno sono molto più pacifici degli agitatori fascisti o dei commilitoni del dott. Langer. Comunque noi non temiamo neppure questi.

Posso comunque comprendere che un partito, il partito fascista, che intendeva soggiogare l'Alto Adige, e per lo stesso principio lo vorrebbe anche oggi, teme qualsiasi sentimento di una organizzazione, per quanto pacifico e disarmato possa essere, per l'unico motivo che tale organizzazione non potrebbe accettare da parte del partito fascista la distruzione dell'autonomia.

In tal senso, dott. Mitolo, la comprendo molto bene, ma lei stesso è a conoscenza che lo Stato ha riconosciuto gli Schützen come un'organizzazione culturale. Se lei vuole essere più Papa del Papa stesso, lei evidenzia unicamente - questa è la solita sfrontatezza fascista, di interrompere i democratici, la qual cosa non ci meraviglia più - ma comunque, ribadisco, lei evidenzia di non avere nulla di buono in animo per i Sudtirolesi.

Siccome la Commissione è composta anche da uomini democratici e non soltanto da fascisti, ha nuovamente confermato, come lo Stato, gli Schützen come organizzazione culturale.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Peterlini verzichtet. Sind noch weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, dann kommen wir zur Abstimmung.

Wer mit dem Bericht einverstanden ist, wer ihm zustimmt, der möchte die Hand erheben? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist der Bericht einstimmig genehmigt und die Abgeordneten sind damit auch in ihrem Amt bestätigt.

Wir fahren jetzt mit der Behandlung der Tagesordnung weiter; Beschluß Nr. 9: "Vorschlag zur Rückverweisung des Ansuchens um Abtrennung der Ortschaft Sigmundskron von der Gemeinde Bozen und Angliederung an die Gemeinde Eppan (eingebracht vom Regionalausschuß)".

Ich bitte den zuständigen Assessor a Beccara um den Bericht.
Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Peterlini zur Tagesordnung.

Il consigliere Peterlini rinuncia. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla relazione è pregato di alzare la mano. La relazione è approvata all'unanimità ed i consiglieri sono confermati nel loro ufficio.

Proseguiamo la trattazione dell'ordine del giorno: "Delibera n. 9: Proposta di rigetto della richiesta di separazione della località Castelfirmiano dal Comune di Bolzano e sua aggregazione al Comune di Appiano", presentata dalla Giunta regionale.

Prego il competente assessore a Beccara di voler relazionare.

Ha chiesto la parola il consigliere Peterlini, in merito all'ordine del giorno.

PETERLINI: Herr Präsident! Bereits zu Beginn der Regionalratssitzung hatte sich die Notwendigkeit gezeigt eine Fraktionssprechersitzung einzuberufen um den Ablauf der Arbeiten und die zu behandelnden Tagesordnungspunkte in diesem Gremium zu besprechen.

Wir sind dann im Ausschuß übereingekommen das noch nicht zu tun, weil ja - diese Fraktionssprechersitzung war am Vormittag einzuberufen -, der Begehrensantrag über die Behinderten der beschlossen und diese institutionelle Aufgabe der Bestätigung gemacht werden sollte.

Inzwischen ist es 12 Uhr geworden und ich würde deswegen ersuchen diese Sitzung nachzuholen, weil doch die kommenden Punkte jetzt einer gewissen Abklärung in diesem Gremium bedürfen.

(Signor Presidente! Già all'inizio della seduta del Consiglio regionale avevo indicato la necessità di convocare la conferenza dei Capigruppo per poter discutere lo svolgimento dei lavori ed i punti dell'ordine del giorno ancora da trattare.

Avevamo concordato con la Giunta di non provvedervi in quanto - il collegio dei Capigruppo era convocato per questa mattina - doveva procedere all'approvazione del Voto sugli handicappati, nonché a provvedere a questo compito istituzionale della convalida delle elezioni.

Nel frattempo siamo giunti alle ore 12, per cui proporrei di recuperare ora la riunione dei Capigruppo, dato che i punti successivi abbisognano di un chiarimento in seno a tale collegio.)

PRESIDENTE: Es ist hier der Antrag gestellt worden die Sitzung aufzuheben zwecks einer Besprechung der Fraktionsführer.

Ich lasse über diesen Antrag abstimmen. Es haben zwei die Möglichkeit dafür zu reden, zwei dagegen. Bitte, wer meldet sich zu Wort? Abgeordneter Mitolo.

E' stato proposto di chiudere la seduta per convocare il collegio dei Capigruppo.

Pongo in votazione la proposta. Possono intervenire due consiglieri pro e due contro.

Chi chiede la parola? Consigliere Mitolo.

MITOLO: Mi sembra inusuale questa sua richiesta di votazione. Di solito, quando un Capogruppo chiede che si interrompa e si faccia riunione dei Capigruppo, si accetta.

Io sono d'accordo in quanto mi pare che verrebbe rotta una tradizione, una prassi, e non ne vedo la ragione.

PRESIDENTE: Ich möchte trotzdem bei meinem Standpunkt bleiben und darüber abstimmen lassen. Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, dann möchte um ein Zeichen der Zustimmung bitten. Wer dafür ist, daß man jetzt die Sitzung beendet und die Fraktionssprechersitzung einberuft, möchte die Hand erheben. Dagegen? Niemand; Stimmenthaltung? 1; Mit einer Stimmenthaltung ist dieser Antrag genehmigt.

Ich möchte damit erklären, daß die heutige Sitzung beendet ist und die Fraktionssprecher sind zu einer Besprechung einberufen.

Rimango, ciò nonostante, sulla mia posizione ed intendo porre in votazione la proposta.

Se nessuno intende intervenire, prego di voler dare un segno di assenso.

Chi è favorevole di chiudere ora la seduta e di convocare il collegio dei Capigruppo è pregato di alzare la mano.

Con una astensione la proposta è approvata.

Desidero dichiarare chiusa l'odierna seduta ed il collegio dei Capigruppo è convocato per subito.

Die Sitzung ist Geschlossen.

La seduta è tolta.

(Ore 11.53)